



DISCIPLINARE DI GARA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI POTENZIAMENTO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI DESIO- INTERVENTI DI AMPLIAMENTO E NUOVA RADIOLOGIA CON RAZIONALIZZAZIONE ACCESSI

TIPO DI PROCEDURA: *Aperta*

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: *Offerta Economicamente più vantaggiosa*

RIFERIMENTO NORMATIVO: *D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 pubblicato in GU n.77 del 31 marzo 2023, come modificato dal D.Lgs n. 209/2024 (di seguito Codice).*

CODICE CUP: E47H21005760002 – E44E25000060002

CODICE CIG: BA558F7926

INFORMAZIONI GENERALI

PUBBLICAZIONI DEL BANDO DI GARA

Il bando di gara relativo al suddetto appalto è stato:

- trasmesso alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (di seguito per brevità “BDNCP”);
- pubblicato sul sito Internet aziendale <https://www.asst-brianza.it/web/index.php/bandigara23/elenco/9.html>
- pubblicato sulla GUUE.



Sommario

	PREMESSE	2
1	PIATTAFORMA TELEMATICA.....	4
1.1	LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	4
1.2	DOTAZIONI TECNICHE.....	6
1.3	IDENTIFICAZIONE	7
2	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	7
2.1	DOCUMENTI DI GARA.....	7
2.2	CHIARIMENTI	8
2.3	COMUNICAZIONI.....	8
2.4	SEDUTE DI GARA.....	9
3	OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA	10
3.1	DURATA DELL'APPALTO.....	11
3.2	REVISIONE PREZZI	11
3.3	MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE – QUINTO D' OBBLIGO.....	12
4	SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	12
4.1	RETI DI IMPRESE.....	13
4.2	IMPRESE IN CONCORDATO PREVENTIVO	14
5	REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	14
5.1	SELF CLEANING	15
5.2	ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	16
5.3	VERIFICA DEI REQUISITI.....	17
6	REQUISITI D'ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	17
6.1	REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	17
6.2	REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE.....	18
6.3	INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	18
6.4	INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE, I CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI.....	19
7	AVVALIMENTO	20
8	SUBAPPALTO.....	22
9	REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	23
10	GARANZIA PROVVISORIA.....	23
11	SOPRALLUOGO	28
12	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	29
13	REGISTRAZIONE ALLA PIATTAFORMA, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	29
13.1	REGISTRAZIONE ALLA PIATTAFORMA	29
13.2	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.....	31
14	SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	33



15	CONTENUTO DELLA “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” DELLA RDO	34
15.1	LETTERA UFFICIALE DI INVIO DELL’OFFERTA.....	36
15.2	DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEI CONCORRENTI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL’ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14	41
15.3	DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	42
15.4	DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	42
16	CONTENUTO DELLA “OFFERTA TECNICA” DELLA RDO	44
16.1	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE.....	45
16.1.1	ELABORATI	45
16.1.2	INDICAZIONI PER LA PRESENTAZIONE DI MIGLIORIE	46
16.2	VALUTAZIONE DELLE MIGLIORIE OFFERTE.....	47
16.3	AVVALIMENTO PREMIALE AI SENSI DELL’ARTICOLO 104, COMMI 4 e 12.....	47
16.4	SOTTOSCRIZIONE DELL’OFFERTA TECNICA	48
17	CONTENUTO DELL’ OFFERTA ECONOMICA DELLA RDO.....	48
17.1	VERIFICHE SULLA LISTA CATEGORIE E LAVORAZIONI PRESENTATA DALL’AGGIUDICATARIO.....	50
17.2	SOTTOSCRIZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA	50
18	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	51
18.1	CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA	51
18.2	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA	55
18.3	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA	56
18.4	METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI.....	56
19	COMMISSIONE GIUDICATRICE	57
20	MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	58
21	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	59
22	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	61
22.1	Criteri del procedimento di verifica delle offerte anomale.	63
23	VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	67
24	AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	68
24.1	STIPULA DEL CONTRATTO.....	69
25	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	73
26	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/2001	73
27	ACCESSO AGLI ATTI.....	74
28	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	75
29	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	75



PREMESSE

Con Delibera a contrarre n. 66 del 30/01/2026 questa ASST Brianza ha deliberato di affidare un Contratto di appalto per l'esecuzione dei lavori di potenziamento del presidio ospedaliero di Desio – Ampliamento e nuova radiologia con razionalizzazione accessi, conforme, ai sensi e per gli effetti dell'art. 57 comma 2 del Codice, alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al D.M. 05/08/2024.

Ai sensi dell'art 25 del Codice, la presente procedura aperta è interamente gestita per via telematica attraverso il sistema informatico di negoziazione Sintel di Regione Lombardia (di seguito anche la "Piattaforma"), accessibile all'indirizzo internet: www.ariaspa.it, conforme alle prescrizioni di cui all'art. 26 del Codice. Tramite tale sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara ai sensi dell'art. 22, comma 2, del Codice.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del Codice e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 83, comma 2, del Codice, la durata del procedimento di gara, nel rispetto dei termini massimi di cui all'articolo 17, comma 3 del Codice (v. Allegato I.3 del Codice) è prevista in 9 (nove) mesi dalla pubblicazione del bando sino all'aggiudicazione efficace alla migliore offerta, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'allegato I.3 del Codice.

Il luogo di svolgimento dei lavori è il P.O. XI di Desio della ASST Brianza, con sede in Via Giuseppe Mazzini n. 1 – Desio (MB).

Il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice, è l'Architetto Alberto Nicolò.

Il progetto esecutivo è stato validato, ai sensi della normativa vigente (art. 42 e art. 34 dell'Allegato 1.7 del Codice) mediante la sottoscrizione del Verbale di Validazione da parte del RUP in data 30/06/2025 (lotto 1) e in data 28/01/2026 (lotto 2).

I servizi oggetto della presente procedura dovranno essere svolti mediante utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'art. 43 del Dlgs. 36 del 2023.

1 PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - Electronic IDentification Authentication and Signature), del D.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del D.lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii, e delle Linee guida dell'AGID.



L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione espressa ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nonché di quanto portato a conoscenza dei concorrenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli Operatori Economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'art. 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'art. 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione dell'offerta e/o domanda di partecipazione alla gara, fatto salvo quanto previsto dall'art. 101, comma 4, del Codice;
- gratuità (nessun corrispettivo è dovuto dall'Operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma).

È a carico del concorrente la responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione delle offerte, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal concorrente per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte del concorrente in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nei documenti presenti sulla piattaforma stessa all'indirizzo www.ariaspa.it nella sezione Guide e manuali per l'utilizzo della piattaforma Sintel e dei servizi connessi.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione Appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La Stazione Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento della Piattaforma.



Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni concorrente deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente Disciplinare ed in conformità a quanto previsto dai manuali pubblicati sul sito di Aria S.p.A., alla sezione Guide e Manuali disponibili all'indirizzo <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali> che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della piattaforma.

In ogni caso è indispensabile ai fini della partecipazione alla presente procedura:

- disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- avere da parte del legale rappresentante del concorrente (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/2005);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:



- i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
- ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
- iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione on line dell'operatore economico. L'identificazione avviene mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. Una volta completata la procedura di identificazione ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara. Tutte le informazioni riguardanti la piattaforma di intermediazione telematica sintel tra cui la dotazione informatica necessaria per la partecipazione alla presente procedura, la registrazione della piattaforma, le modalità di accesso e la forma delle comunicazioni da utilizzare per la presente procedura sono contenute sulla piattaforma stessa all'indirizzo www.ariaspa.it nella sezione *“Guide e manuali per l'utilizzo della piattaforma sintel e dei servizi connessi”*. Per eventuali richieste di assistenza sull'utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center di Aria scrivendo all'indirizzo mail supportoacquistipa@ariaspa.it oppure telefonando al numero verde 800.116.738.

2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende, ai sensi dell'art. 82, comma 1, del Codice:

- 1) Progetto esecutivo;
- 2) Bando di gara;
- 3) Disciplinare di gara;
- 4) Schema di contratto e Capitolato speciale;
- 5) Capitolato Informativo BIM
- 6) Allegati amministrativi e tecnici di cui all'elenco in calce al presente Disciplinare;

Il Bando di gara e la Delibera a contrarre sono pubblicati sul Sito Istituzionale della Stazione Appaltante, nella sezione *“Amministrazione trasparente”*, al seguente link: <https://www.asst-brianza.it/web/index.php/bandigara23/elenco/7.html>.



Tutta la documentazione ufficiale di gara, ed i relativi moduli di dichiarazione, sono disponibili in formato elettronico scaricabile sul Portale Acquisti, raggiungibile all'indirizzo web <http://www.ariaspa.it>.

Le eventuali richieste di chiarimenti in ordine al presente Disciplinare, ai relativi allegati, al Capitolato e agli altri documenti di gara dovranno essere inviate alla Stazione appaltante esclusivamente mediante la funzionalità "*Comunicazione di procedura*" all'ID della procedura.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare tramite la piattaforma Sintel di Regione Lombardia entro il giorno **06/03/2026, alle ore 12:00**, tramite la funzionalità "*Comunicazione di procedura*" all'ID della procedura presente in piattaforma Sintel.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 88 comma 3 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://www.sintel.regionelombardia.it> nell'area dedicata ai chiarimenti della presente gara.

Si invitano, pertanto, i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma Sintel di Regione Lombardia all'ID della presente procedura.

Non verrà fornita risposta alle richieste di chiarimenti presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Si precisa sin da ora che i chiarimenti resi dalla Stazione Appaltante non hanno un contenuto provvedimentale né agli stessi può essere attribuito un effetto modificativo della documentazione di gara, avendo esclusivamente la finalità di rendere chiaro e comprensibile, attraverso un'operazione di interpretazione del testo, il significato delle disposizioni della *lex specialis* oggetto del quesito.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 29 del Codice, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal Decreto legislativo n. 82/2005, tramite la Piattaforma.

Tutte le comunicazioni dagli operatori economici alla Stazione Appaltante, si intendono validamente ed efficacemente effettuate esclusivamente qualora inviate mediante funzionalità messaggistica della Piattaforma.

È ad esclusivo carico dell'operatore economico ogni responsabilità in merito a qualsivoglia problematica di ricezione o trasmissione connessa al non corretto funzionamento o alla errata indicazione dell'indirizzo PEC specificato dal concorrente in sede di registrazione alla Piattaforma, come disciplinato al paragrafo 13.1 ("*Registrazione alla Piattaforma*").



La Piattaforma invia agli operatori economici una segnalazione di avviso che si intende validamente ed efficacemente effettuata qualora inviata all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti all'atto della registrazione alla Piattaforma. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

In caso di malfunzionamento della Piattaforma, la Stazione Appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/2005.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettere a) e g) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

2.4 SEDUTE DI GARA

La Stazione Appaltante svolgerà tutte le operazioni di gara in sedute riservate che potranno avvenire in presenza o in video conferenza, con Piattaforma Sintel, così come riportato ai successivi paragrafi 20 e seguenti.

In casi eccezionali, a proprio insindacabile giudizio, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di svolgere le operazioni di gara in seduta pubblica.

L'eventuale seduta pubblica, che sarà tempestivamente comunicata ai concorrenti a mezzo della Piattaforma, si terrà in presenza presso la S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale del P.O. XI di Desio dell'ASST della Brianza, in Via Giuseppe Mazzini, n. 1 Desio (MB) ovvero in modalità in video conferenza, su piattaforma Teams, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori dei concorrenti interessati oppure persone munite di specifica delega.

Le date in cui si terranno le sedute riservate e l'eventuale modifica di modalità (da riservata a pubblica) saranno comunicate a mezzo Piattaforma tramite la funzione "*Comunicazione di procedura*" all'ID della procedura.

Gli esiti delle sedute riservate saranno tempestivamente resi noti mediante la funzione messaggistica della Piattaforma.



3 OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA

Ai sensi dell'art. 58, comma 2 del Codice, l'appalto è costituito da un unico lotto poiché i lavori riguardano un'unica opera che non risulta suddivisibile in lotti a causa della realizzazione di lavorazioni inscindibili sotto il profilo tecnico.

L'importo complessivo a base d'appalto è pari a **€ 13.684.138,55** IVA esclusa così composto: € 13.366.897,15 per lavori da eseguire, € 317.241,40 per i costi per la sicurezza scorporati dall'importo lavori (non assoggettabili a ribasso), € 3.374.217,71 per i costi relativi alla manodopera scorporati dall'importo lavori.

Categoria prevalente

OG 1 importo: € 8.408.415,35 Classifica VI, suscettibile di avvalimento, ai sensi dell'art. 104, subappaltabile nella misura massima del 50% della medesima categoria, ai sensi dell'art. 119 commi 1 e 2 del Codice.

Categorie scorporabili

OG 11 importo: € 5.275.723,20 Classifica VI, scorporabile a qualificazione obbligatoria, suscettibile di avvalimento, ai sensi dell'art. 104, interamente subappaltabile ai sensi dell'art. 119 commi 1 e 2 del Codice. Tutti gli importi indicati per le categorie sono comprensivi dei costi della manodopera e dei costi della sicurezza.

Ai sensi dell'art. 11 comma 2 del Codice, ed in conformità all'Allegato I.01, i Contratti Collettivi Nazionali di lavoro di riferimento per la procedura di gara in oggetto, ed anche nell'eventuale subappalto, sono:

- CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini;
- CCNL per i dipendenti delle aziende metalmeccaniche e della installazione di impianti.

I citati contratti collettivi sono correlati ai seguenti Codici Ateco rappresentativi dell'attività economica oggetto dell'appalto: 42.11.00 / 42.13.00 / 43.21.03 / 43.22.03.

Ai sensi dell'art 119, comma 17, del Codice, tutte le categorie di lavorazioni oggetto del presente appalto possono essere subappaltate – nei limiti di cui sopra - e non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto (c.d. "*subappalto a cascata*"). Ciò in ragione dell'esigenza di garantire una maggiore tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori.

L'importo a base di gara è stato calcolato considerando:

- Prezziario Opere Pubbliche Regione Lombardia 2024 per il lotto 1
- Prezziario Opere Pubbliche Regione Lombardia 2025 II semestre per il lotto 2



3.1 DURATA DELL'APPALTO

La durata è di 761 giorni (Lotto 1) e 264 giorni (Lotto 2), naturali e consecutivi comprensivi di 30 giorni per andamento stagionale sfavorevole, decorrenti dalla data della stipula del contratto ovvero dalla consegna dei lavori in via d'urgenza.

Ai sensi dell'art.126 comma 2 del Codice, se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente è riconosciuto all'Appaltatore un premio di accelerazione secondo le modalità e termini di cui allo Schema di contratto.

3.2 REVISIONE PREZZI

In osservanza agli artt. 60 e 119, comma 2-bis del Codice, il corrispettivo dovuto all'Appaltatore/Subappaltatore sarà oggetto di revisione nel rispetto delle seguenti previsioni.

La clausola di revisione prezzi si attiva al verificarsi di una variazione del costo dell'opera in aumento o in diminuzione, superiore al 3% (in seguito "Alea") dell'importo del contratto. A tal fine, si applicano i seguenti Indici ISTAT: Indice sintetico di costruzione.

Qualora in applicazione degli Indici di riferimento si superi, in aumento o in diminuzione, l'Alea, la revisione verrà applicata nella misura dell'90% del valore eccedente la variazione del 3% in relazione alle prestazioni eseguite nel semestre di riferimento.

Le variazioni degli Indici di riferimento verranno verificate mensilmente. Allo scadere del primo semestre di esecuzione del Contratto - e così per i successivi semestri sino al termine del Contratto - verrà calcolato l'indice medio del semestre ed applicato al costo dell'opera - oggetto del contratto - al fine di verificare se sia stata superata, in aumento o in diminuzione, l'Alea.

L'eventuale riconoscimento/decremento dovuto al superamento dell'Alea avverrà in relazione all'importo contrattuale delle prestazioni eseguite nel semestre di riferimento e sarà corrisposto con il primo pagamento utile successivo alla verifica.

In caso di variazioni in diminuzione, qualora l'importo del primo pagamento non sia sufficiente a soddisfare le ragioni del Committente, l'Appaltatore dovrà corrispondere l'importo residuo secondo le modalità prescritte dal Committente con apposita comunicazione.

Ai fini revisionali, il *dies a quo* per la valutazione delle variazioni degli Indici ISTAT è quello del mese di scadenza di presentazione dell'offerta.

Tutte le variazioni percentuali e di prezzo sono arrotondate alla seconda cifra decimale.

L'arrotondamento viene operato in eccesso all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque. Qualora l'Appaltatore esegua o consegni le prestazioni in ritardo, la revisione opererà solo fino alla data di esecuzione/consegna stabilita nel contratto e non verranno riconosciuti eventuali maggiori oneri a titolo di revisione per il periodo corrispondente al ritardo. Nel caso di esecuzione in



anticipo rispetto ai termini stabiliti nel contratto, l'accertamento degli eventuali maggiori oneri sopportati dall'Appaltatore deve essere effettuato con riferimento al momento in cui le prestazioni sono state eseguite/consegnate. La revisione dei prezzi opera in presenza del superamento, in aumento o in diminuzione, dell'Alea una sola volta per ciascun semestre sino all'eventuale futura revisione.

La revisione in aumento opererà a valere e nei limiti delle risorse disponibili per il Committente ai sensi dell'art. 60, comma 5, del Codice e da utilizzare nel rispetto delle procedure di previsione e autorizzazione della spesa.

3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE – QUINTO D' OBBLIGO

Qualora, dopo la sottoscrizione del contratto, si renda necessario, in corso di esecuzione, un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del medesimo contratto, la Stazione Appaltante può imporre all'appaltatore la relativa esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

4 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice. I consorzi di operatori economici di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d), del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Ai sensi dell'art 67 comma 4 del Codice, i consorzi stabili di cui all' articolo 65, comma 2, lettera d) del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della Stazione Appaltante. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), alle proprie consorziate non costituisce subappalto.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) ed e) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente, determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito



sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97 del Codice.

Nel caso di raggruppamento temporaneo, il ruolo di mandataria o di mandante può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c), d) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della subassociazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 68, comma 5, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Al fine di garantire il più ampio accesso alla procedura di gara e l'affidabilità nell'esecuzione dell'appalto, gli operatori economici non potranno partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta), salvo che, in caso di avvalimento premiale, l'impresa ausiliaria non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale che non sussistono collegamenti tali da ricondurre l'ausiliaria e l'ausiliata ad uno stesso centro decisionale ai sensi dell'articolo 104, comma 12 del Codice.

4.1 RETI DI IMPRESE

Le aggregazioni di retisti di cui all'art. 65, comma 2 lett. g) del Codice, rispettano, ai sensi dell'art. 68, comma 20, del Codice, la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete - contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;



c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

4.2 IMPRESE IN CONCORDATO PREVENTIVO

L'impresa in concordato preventivo può concorrere in forma singola o riunita in raggruppamento temporaneo di imprese; in quest'ultimo caso, a condizione che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano a loro volta assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi dell'art. 124 comma 5 del Codice e dell'art. 95 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 - come modificato, da ultimo, dal D.Lgs. 6 dicembre 2023, n. 224 - dell'art. 186-*bis*, comma 5, del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa che abbia presentato la domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale e sia in attesa del decreto di ammissione al concordato preventivo di cui all'art.163 del citato R.D., dovrà, ai fini della partecipazione alla gara, ricorrere all'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto; in tal caso l'impresa dovrà allegare la domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo e, ove già depositato, il relativo piano di concordato preventivo.

Nell'ipotesi di impresa ammessa al concordato preventivo tramite apposito decreto, non è necessario, ai fini della partecipazione, che la stessa ricorra all'avvalimento di requisiti di altro soggetto, ma occorre che presenti la documentazione di cui al comma 5 dell'art.186-bis del R.D. 267 del 16 marzo 1942. Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5 REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.



La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 del Codice comporta l'esclusione diretta, mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 del Codice deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice i requisiti generali di cui al presente paragrafo devono essere posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti.

Gli operatori economici extra-UE che non hanno sottoscritto con l'UE alcun accordo reciproco di apertura del mercato degli appalti non hanno un accesso garantito alle procedure di appalto nell'UE e possono essere esclusi dalle stesse (cfr. p. 8 delle Linee guida sulla partecipazione di offerenti e beni di paesi terzi al mercato degli appalti dell'UE (2019/C 271/02) emanate in linea con la *"Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni"* COM (2017) 572 *final.* del 3 ottobre 2017).

La Stazione Appaltante si riserva, pertanto, di escludere dalla partecipazione alla procedura di gara gli operatori economici con sede in Paesi terzi con cui l'UE non ha concluso alcuno degli accordi contemplati dall'articolo 69 del Codice.

5.1 SELF CLEANING

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità, ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione Appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla Stazione Appaltante.

Tra le misure adottabili, possono essere considerate: il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.



Le misure sopra menzionate, adottate dagli operatori economici sono valutate considerato la gravità e le particolari circostanze del reato e dell'illecito, nonché la tempestività della loro assunzione.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

5.2 ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità allegato al presente Disciplinare e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 96, comma 14, del Codice, il concorrente ha l'obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante la sussistenza dei fatti e provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95, qualora gli stessi non dovessero risultare menzionati nel proprio Fascicolo Virtuale.

Nello specifico, con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95 del Codice, il concorrente deve altresì dichiarare tutte le ipotesi di illecito professionale che possano negativamente incidere sulla integrità o affidabilità (tra queste si segnalano a titolo esemplificativo e non esaustivo le risoluzioni contrattuali disposte da qualunque Stazione Appaltante nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, anche se contestate in giudizio, corredate da documentazione comprovante lo stato pendente del contenzioso; i procedimenti penali di cui il concorrente sia a conoscenza per uno o più dei reati che incidono sulla moralità professionale, tra i quali ricadono a titolo esemplificativo, tra gli altri, quelli di cui all'art 94, comma 1 del Codice corredate da documentazione comprovante lo stato pendente del procedimento).

L'omissione di tale comunicazione o la non veridicità della medesima, pur non costituendo di per sé causa di esclusione, può rilevare ai sensi della configurabilità dell'illecito professionale grave, ai sensi dell'articolo 98, comma 4 del Codice.



5.3 VERIFICA DEI REQUISITI

La verifica del possesso dei requisiti, comprovabili mediante i documenti indicati, avviene ai sensi dell'art. 24 del Codice e della Delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023, attraverso l'utilizzo della Banca Dati ANAC e, nello specifico, mediante il Fascicolo virtuale dell'Operatore economico (FVOE 2.0).

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE 2.0) secondo le istruzioni ivi contenute. Pertanto, l'Operatore economico, dopo la registrazione al servizio FVOE 2.0, indica al sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare.

6 REQUISITI D'ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nel presente paragrafo. La verifica del possesso dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo comprovabili mediante i documenti indicati avviene, ai sensi dell'art. 24 del Codice attraverso l'utilizzo della Banca Dati ANAC e, nello specifico, mediante il FVOE 2.0.

Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. e) del Codice, sono inammissibili le offerte presentate da concorrenti privi dei requisiti di qualificazione richiesti dal presente paragrafo.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Costituisce requisito di idoneità professionale:

- Iscrizione nel Registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel FVOE 2.0 i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Per la verifica del suddetto requisito, la Stazione Appaltante opera ai sensi dell'art. 99, comma 2, del Codice, attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'Operatore economico di cui all'articolo 24 del Codice, la consultazione degli altri documenti allegati dall'Operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.lgs. del 07 marzo 2005, n. 82 e con le Banche dati delle pubbliche amministrazioni.



6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Attestazione di qualificazione in corso di validità, adeguata per categorie e classifiche secondo quanto indicato al precedente paragrafo 3 del presente Disciplinare, rilasciata da una S.O.A. appositamente autorizzata, per le attività di costruzione.

La comprova del requisito è fornita con attestazione di qualificazione SOA in corso di validità.

Tali documenti devono essere prodotti nella busta amministrativa, nonché forniti attraverso il FVOE 2.0.

Per la comprova di detto requisito, la Stazione Appaltante opera ai sensi dell'art. 99, comma 2, del Codice attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'Operatore economico di cui all'articolo 24 del Codice, la consultazione degli altri documenti allegati dall'Operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.lgs. del 07 marzo 2005, n. 82 e con le Banche dati delle pubbliche amministrazioni.

6.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65 comma 2 lett. e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di qualificazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia un consorzio stabile o una sub associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

a) Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al paragrafo 6.1 lett.

a) deve essere posseduto da:

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o ciascuno degli operatori del GEIE;

b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

b) Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito di cui al paragrafo 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo di imprese nel complesso, ferma restando la necessità che ciascun componente del raggruppamento sia in possesso del



requisito prescritto per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi dell'art. 68, comma 11, del Codice. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute nell'allegato II.12 del Codice. Di conseguenza, il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al paragrafo 6.2 deve essere posseduto dalla mandataria e dalle imprese mandanti o dalle imprese consorziate in misura coerente con le rispettive quote di esecuzione dei lavori.

A tal fine, ai sensi dell'art. 68 comma 2 del Codice, i soggetti di cui all'art 65, comma 2, lett. e), f), g) e h) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle nonché i requisiti di qualificazione posseduti. Le quote di esecuzione relative a ciascun operatore economico dovranno essere indicate in coerenza con la percentuale dei requisiti posseduti come risultanti dall'attestazione SOA.

Ai sensi dell'art 30 comma 2 dell'allegato II.12 del Codice, per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del Codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del codice e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un componente poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione o meno del raggruppamento.

In ogni caso l'offerta degli operatori economici raggruppati/consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Stazione Appaltante, nonché nei confronti dei subappaltatori e dei fornitori.

Ai sensi dell'art 68 commi 17 e 18 del Codice è consentito il recesso di una o più imprese raggruppate, sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire.

Il recesso è ammesso anche se il raggruppamento si riduce a un unico soggetto.

Le previsioni di cui all'articolo 68, comma 17 trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) e f).

6.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE, I CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice devono possedere i requisiti di qualificazione nei termini di seguito indicati.



Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al paragrafo 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Per i consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice:

- qualora il consorzio esegua i lavori esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio saranno computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;
- qualora, invece, il consorzio esegua i lavori tramite le consorziate indicate in sede di offerta, i requisiti dovranno essere posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'art.104 del Codice.

A meno che il concorrente non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, e fermo restando la facoltà di recesso di cui all'art. 68 commi 17 e 18 del Codice, i consorziati eventualmente designati in aggiunta o in sostituzione di quelli indicati in sede di offerta, non devono aver partecipato alla presente gara sotto qualsivoglia forma.

Qualora venga indicata una consorziata, in aggiunta o in sostituzione di quella indicata in sede di offerta, che non faceva parte del Consorzio già alla data di presentazione dell'offerta, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di verificare che tale designazione non sia posta in essere per eludere il divieto di cessione del contratto di cui all'art. 119 comma 1 del Codice.

Ai sensi dell'art. 67 comma 5 del Codice, i consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 e del comma 3 dell'art. 67, utilizzando requisiti propri e, nell'ambito di questi, facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

L'estromissione o sostituzione della/e consorziata/e è disciplinata dall'art. 97 del Codice.

7 AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del Codice, il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 6.2 e/o per migliorare la propria offerta.



Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, salvo che il primo non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, come previsto dall'art. art 104 comma 12 del Codice.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti di ordine generale di cui al paragrafo 5 e gli specifici requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 6, del presente Disciplinare, oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) impegnarsi, verso il concorrente nei cui confronti opera l'avvalimento e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento.

Il contratto di avvalimento deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti. Le modalità di caricamento sulla Piattaforma del contratto di avvalimento sono indicate al successivo paragrafo 15.3.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È altresì sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente può sostituire l'ausiliario entro dieci giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione da parte della Stazione Appaltante. In sede di sostituzione il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento. Nel caso di mancata sostituzione, il concorrente viene escluso.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 104, comma 5, del Codice, la sostituzione dell'ausiliario è ammessa purché non comporti una modifica sostanziale dell'offerta.

Inoltre, nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. Il concorrente può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8 SUBAPPALTO

Il concorrente indica, all'atto dell'offerta, le categorie di lavori previste dal bando di gara che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti di quanto previsto al paragrafo 3 del presente Disciplinare, in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del Codice; in mancanza di tale indicazione il subappalto è vietato.

Ai sensi dell'art. 119 comma 2 del Codice, i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 del Codice. In sede di offerta, gli operatori economici possono indicare una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché l'esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente in una misura superiore al 50% delle stesse.

Ai sensi dell'art. 119, comma 17, tutte le categorie di lavorazioni e le prestazioni oggetto del presente appalto possono essere subappaltate – nei limiti di cui al paragrafo 3 - ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto (c.d. “subappalto a cascata”). Ciò in ragione dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori.

L'aggiudicatario e il subappaltatore, ai sensi dell'art. 119, comma 6, del Codice, sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il concorrente che intenda avvalersi del subappalto qualificante, cioè necessario per supplire al requisito di qualificazione mancante (c.d. subappalto necessario) deve espressamente dichiararlo nel DGUE indicando i seguenti elementi:

- la volontà di ricorrere al subappalto;
- la definizione di subappalto quale “necessario” o “qualificante”;



- la percentuale esatta delle categorie di lavori a qualificazione obbligatoria di cui il concorrente è privo e che deve essere subappaltata a soggetto in possesso di idonea qualificazione.

In caso offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di imprese, il componente che intende ricorrere al subappalto dovrà necessariamente produrre una dichiarazione univoca di subappalto sottoscritta digitalmente da tutti i componenti del Raggruppamento con indicazione specifica della percentuale delle categorie di lavori che il Raggruppamento intende subappaltare con le relative quote di esecuzione, specificando i casi di subappalto “necessario” o “qualificante”.

9 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Il concorrente è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale di cui al paragrafo 3, oppure di altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per i lavoratori dei subappaltatori.

Ai sensi dell'art. 102 comma 1 lett. a), b) e c), del Codice, l'operatore economico si impegna a garantire:

- a) la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- b) l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori dei subappaltatori rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
- c) le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

10 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2%. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

Ai sensi dell'art. 106 del Codice la garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione, secondo le seguenti specificazioni:

- a. tramite cauzione, ai sensi dell'art. 106, comma 2, del Codice, mediante accredito presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente, tramite la funzionalità PagoPA, resa disponibile al seguente link:

<https://pagamentinlombardia.servizirl.it/mypay4/cittadino/spontaneo?enteToChange=ASSTV>



b. tramite fideiussione, che può essere rilasciata, ai sensi dell'art. 106, comma 3, del Codice:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente e deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La Stazione Appaltante, all'atto dell'esame della documentazione presentata, procederà:

- alla verifica che la compagnia di assicurazioni che ha emesso la garanzia risulti iscritta presso l'IVASS, nell'apposita sezione "Albi ed Elenchi di Vigilanza" e sia abilitata ad esercitare nel ramo di interesse;
- alla consultazione dell'elenco degli avvisi periodicamente pubblicati dall'IVASS sui casi di contraffazione accertati, sulle società non autorizzate o non abilitate e sui siti internet non conformi alla disciplina sull'intermediazione;
- alla consultazione dei comunicati stampa, pubblicati sul sito istituzionale dell'IVASS, con cui viene data notizia del rilascio di polizze contraffatte, delle compagnie di assicurazione fallite o poste in liquidazione o sottoposte a misure di rigore dall'Autorità di vigilanza dello Stato membro di origine;
- alla consultazione del sito istituzionale della Banca d'Italia, dove viene data evidenza dei soggetti segnalati per garanzie rilasciate in assenza di abilitazioni, di quelli non legittimati allo svolgimento dell'attività bancaria e finanziaria in Italia e degli intermediari cancellati d'ufficio.

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (Stazione Appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo di cui all'art. 117 comma 12 del Codice;
- d) avere validità per (270) giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;
 - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile;
 - 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori (270) giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La fideiussione deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere verificabile telematicamente presso l'emittente.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106 comma 8 del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta

certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

c. Riduzione del 10% qualora l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con le tecnologie di cui all'art. 106 comma 3 del Codice. Tale riduzione è cumulabile con quella indicata alla lett. a) o alternativamente alla lett. b).

d. Riduzione del 20% quando l'operatore economico possieda uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13 (ad es. UNI ES ISO 14001, UNI ES ISO 9001, EMAS, UNI ES ISO 14064-1). Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara e documenta nella RDO il possesso dei relativi requisiti tramite specifica indicazione sull'attestato SOA ovvero fornendo copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale (FVOE 2.0). Qualora il concorrente possa cumulare più riduzioni, dovrà tener conto che la riduzione successiva verrà percentualmente calcolata sull'importo risultante dalla riduzione precedente.

Ai sensi dell'art. 106, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 104 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento. La garanzia fideiussoria, la Scheda Tecnica – come di seguito definita - e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante. Inoltre, la

Scheda Tecnica e la dichiarazione di impegno sopra richiamate dovranno essere prodotte secondo la seguente modalità:

- essere emessa e firmata digitalmente; verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1, del Codice.

Nel caso in cui il garante non disponga di un sito internet con le caratteristiche suindicate, sarà possibile verificare l'autenticità e veridicità della garanzia fideiussoria fornendo un indirizzo PEC dedicato. Tale indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle verifiche dovrà essere indicato dal garante nella documentazione contrattuale o, in mancanza, riportato dall'operatore economico nella domanda di partecipazione.

L'offerente presenta la sola Scheda Tecnica 1.1. o 1.1.1 (a seconda che la Garanzia sia rilasciata rispettivamente da uno o più garanti) di cui all'Allegato B al Decreto n. 193/ 2022 debitamente compilata e sottoscritta sia dal garante che dall'offerente. Detta Scheda dovrà essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 106, comma 5, del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 270 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20, comma 1 bis, del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, mancata produzione, unitamente alla garanzia, dell'autentica di firma da parte di notaio o pubblico ufficiale, etc.).

Non è sanabile la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante. In tal caso l'offerta si intenderà non corredata da garanzia provvisoria e, pertanto, il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara.

11 SOPRALLUOGO

In considerazione della particolare natura dell'intervento e del luogo di esecuzione dei lavori (Complesso ospedaliero in costanza di esercizio) i concorrenti devono valutare con particolare attenzione la logistica del luogo anche in relazione alle esigenze di stoccaggio di materiali, interferenze con i cantieri preesistenti e continuità dello svolgimento delle attività sanitarie del presidio ospedaliero.

Il sopralluogo è quindi obbligatorio al fine di assicurare una completa conoscenza di tutti i fattori che possono influire sulla corretta e tempestiva esecuzione dei lavori e di conseguenza sui contenuti dell'offerta.

Pertanto, i concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il sopralluogo prendendo visione del complesso delle aree su cui dovranno essere eseguiti i lavori, fissando un appuntamento nei giorni di seguito indicati:

16/02/2026 – 06/03/2026

I concorrenti dovranno presentarsi obbligatoriamente nelle date sopra indicate presso: P.O. Pio XI di Desio - Via Giuseppe Mazzini n. 1 a Desio (MB).

I soggetti interessati dovranno comunicare la propria intenzione di effettuare il sopralluogo, mediante prenotazione, da inviare attraverso la funzionalità “Comunicazioni della procedura” della piattaforma Sintel entro **le ore 12:00 del 06/03/2026**.

L'orario del sopralluogo verrà comunicato agli operatori economici prenotati, in funzione al numero delle richieste di prenotazione, attraverso la funzionalità “Comunicazioni della procedura” della piattaforma Sintel. In ogni caso verrà garantita la non conoscibilità agli altri concorrenti del nominativo dell'operatore che avrà effettuato il sopralluogo

Il sopralluogo verrà effettuato sotto la supervisione del personale della stazione appaltante a tal fine incaricato.

In caso di concorrenti che partecipano alla gara in forma associata (raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi, reti di imprese) il sopralluogo potrà essere effettuato da uno qualsiasi dei soggetti costituenti la forma associativa, purchè munito di delega scritta da parte di tutti gli altri componenti.

Ai fini del sopralluogo ciascun concorrente può indicare nella prenotazione un solo nominativo, trasmettendo i relativi dati anagrafici. Non è consentita l'indicazione di una stessa persona da parte di più concorrenti.

Le persone indicate per l'effettuazione del sopralluogo dovranno essere munite di delega scritta ed essere provviste di un documento di riconoscimento in corso di validità del delegato e del delegante.

All'atto dell'effettuazione del sopralluogo ciascun operatore dovrà sottoscrivere il Verbale di sopralluogo secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante.



12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti devono effettuare, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” al seguente indirizzo Internet: <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

La relativa ricevuta verrà inserita nel FVOE 2.0 e dovrà essere allegata ai documenti di gara nella busta amministrativa.

Il contributo ANAC dovuto per la presente procedura è pari ad € 220,00.

La Stazione Appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del Fascicolo virtuale dell'operatore economico ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la Stazione Appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento, ai sensi dell'art. 101 del Codice.

Il concorrente che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla Stazione Appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge n. 266/2005 e ss.mm.ii..

13 REGISTRAZIONE ALLA PIATTAFORMA, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

13.1 REGISTRAZIONE ALLA PIATTAFORMA

Per le istruzioni di registrazione e abilitazione alla Piattaforma, compilazione e trasmissione per via telematica della documentazione amministrativa, delle offerte e del/i DGUE elettronico/i si rimanda alla *“Guide e Manuali per l'utilizzo della piattaforma Sintel e dei servizi connessi”*. Il sistema e il relativo manuale d'uso forniscono le indicazioni e le istruzioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell'offerta.

I concorrenti possono presentare la propria offerta esclusivamente attraverso il sistema telematico-Sintel, secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 13.2, previa registrazione alla Piattaforma, in conformità a quanto indicato nel bando di gara e nel presente disciplinare.

Si precisa che gli operatori economici non ancora iscritti alla Piattaforma, al fine di poter inviare l'Offerta *online*, dovranno provvedere alla relativa registrazione che è a titolo gratuito.

La registrazione dovrà avvenire entro 7 (sette) giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte. Oltre tale data l'abilitazione ai servizi della Piattaforma non potrà essere garantita.



Per navigare la Piattaforma ed utilizzarne correttamente le funzionalità ai fini della partecipazione alla gara *online* è necessario essere in possesso di un Personal Computer collegato ad Internet per le cui caratteristiche tecniche si rimanda alla pagina consultabile al *link* www.ariaspa.it.

Per perfezionare la registrazione alla Piattaforma è necessario seguire le istruzioni dettagliate nelle “Guide e Manuali per l'utilizzo della piattaforma Sintel e dei servizi connessi”.

In caso di concorrenti che si presentano in forma aggregata, l'inserimento e la trasmissione telematica della documentazione e delle offerte richieste, dovranno essere effettuati: a) dal Consorzio, nel caso di Consorzi o b) dall'Impresa mandataria, nel caso di raggruppamento temporaneo o G.E.I.E. Per la compilazione e la trasmissione del solo DGUE sarà, invece, richiesta la registrazione ed abilitazione nonché la conseguente attività sulla Piattaforma di tutti i componenti dell'aggregazione.

Al momento della registrazione alla Piattaforma, l'operatore economico è tenuto ad inserire nel questionario “Dati di registrazione” un indirizzo di posta elettronica certificata - coincidente con il domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 – e un indirizzo di posta elettronica non certificata, entrambi validi. A tali indirizzi mail verranno recapitate le notifiche della Piattaforma, incluso i codici di accesso alla propria area riservata (*username* e *password* - in fase di registrazione alla Piattaforma) e tutte le comunicazioni di notifica, anche ai sensi dell'art. 90, comma 1, del Codice, inerenti alle procedure svolte sulla Piattaforma medesima in cui l'operatore economico stesso sarà coinvolto, compresa, quindi, la presente procedura di gara.

La presente procedura di gara Mono Lotto viene gestita mediante l'utilizzo di una RDO (Richiesta di Offerta) così suddivisa:

- una sezione “Documentazione amministrativa” in cui compilare tutti i campi a video e allegare la documentazione amministrativa, con le modalità indicate al successivo paragrafo 15;
- una sezione “Documentazione tecnica” in cui compilare tutti i campi presenti a video e allegare la documentazione tecnica, con le modalità indicate al successivo paragrafo 16;
- una sezione “Offerta economica” i cui compilare tutti i campi presenti a video e allegare la documentazione relativa all'offerta economica, con le modalità indicate ai successivi paragrafi.

Si raccomanda di verificare l'impostazione del fuso orario censito nel questionario *online* “Dati di registrazione” in fase di registrazione alla Piattaforma, dato che l'impostazione di un fuso orario errato implica una errata visualizzazione dell'orario di chiusura dei termini di presentazione delle offerte della RDO.

Si segnala che il fuso orario corretto da indicare per l'Italia è CEST/CET - Central European Time (Europe/Rome).



Per eventuali richieste di assistenza in fase di registrazione e/o di inserimento e/o di trasmissione dell'offerta *online* il concorrente deve contattare il servizio Contact Center di Aria scrivendo una email al supportoacquistipa@ariaspa.it oppure telefonando al numero verde 800.116.738.

13.2 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Ciascun concorrente dovrà presentare la propria offerta esclusivamente tramite il sistema telematico Sintel.

I concorrenti, a pena di irregolarità non sanabile delle offerte, dovranno far pervenire la propria offerta *online* sulla Piattaforma entro il termine perentorio delle **ore 12:00 del giorno 16/03/2026**.

Il concorrente, in sede di RDO, dovrà necessariamente indicare la propria forma di partecipazione.

Il concorrente potrà modificare i dati precedentemente trasmessi entro e non oltre la data e l'ora di scadenza per la presentazione delle offerte. La Piattaforma non accetta offerte oltre tale termine.

L'ultima offerta compilata e sottoscritta dal concorrente prima della "chiusura" della RDO comprensiva della versione pdf dei form di offerta online (ove richiesto), vale come proposta irrevocabile ed impegnativa.

Le operazioni di inserimento nella Piattaforma di tutta la documentazione richiesta, ivi compresa la compilazione e presentazione del DGUE da parte di tutti i soggetti per i quali sia previsto, nonché la relativa trasmissione e conferma, rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Pertanto, si invitano i concorrenti ad avviare tali attività con largo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa, e quindi mancata trasmissione della RDO entro il termine previsto.

Si precisa ulteriormente che, per poter presentare la documentazione amministrativa richiesta e perfezionare la propria Offerta Tecnica ed Economica, il legale rappresentante del concorrente dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, per le cui caratteristiche tecniche si rimanda a quanto riportato all'indirizzo internet: www.ariaspa.it.

Non è consentito firmare digitalmente una cartella compressa (es. zip, rar, etc...) contenente un documento privo di firma digitale (laddove è richiesta la firma digitale), ma è obbligatorio firmare digitalmente ogni singolo documento (laddove è richiesta la firma digitale), in essa contenuto.

Le estensioni non ammesse per il caricamento dei documenti sono le seguenti: htm, html, com, bin, exe. Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., ivi compreso il DGUE, la lettera ufficiale di invio dell'offerta, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica



devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del Concorrente o suo procuratore mediante forma digitale.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta digitale della RDO preposta alla raccolta della documentazione amministrativa si applica il soccorso istruttorio di all'art. 101 del Codice.

Le offerte tardive non saranno accolte in quanto inammissibili ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. b) del Codice.

Ai sensi dell'art. 101, comma 4, del Codice il concorrente può richiedere, attraverso la funzionalità *“Comunicazioni di procedura”* della RDO, fino al giorno fissato per la apertura delle offerte, la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. Ciò a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o di una sua modifica sostanziale, e che resti in ogni caso assicurato l'anonimato.

A tal fine è obbligo del concorrente, utilizzando la messaggistica messa a disposizione nello spazio della RDO, richiedere le modalità per correggere il predetto errore senza in tale richiesta precisare la tipologia e il contenuto dell'errore.

Successivamente la Stazione Appaltante metterà a disposizione del concorrente 1 e/o 2 RDI (una per la parte tecnica e/o una per la parte economica – a seconda della/e richiesta/e pervenuta/e) nella/ quale/i il concorrente potrà inserire (firmata digitalmente) la documentazione rettificata.

Le predette RDI saranno aperte anteriormente all'apertura delle rispettive buste (tecnica ed economica). In applicazione del principio della segretezza dell'offerta economica sarà escluso il concorrente che inserirà nella RDI tecnica anche la busta economica o qualsiasi riferimento all'offerta economica rettificata tale da consentire alla Commissione la *“ricostruzione”* della medesima offerta economica.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Codice per (270) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.



Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della RDO e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica.

In particolare, i concorrenti possono essere chiamati a:

- a) integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla Stazione Appaltante, nel termine per la presentazione delle offerte, nell'ambito della domanda di partecipazione alla procedura di gara o del documento di gara unico europeo, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica; la mancata presentazione della garanzia provvisoria, del contratto di avvalimento e dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte;
- b) sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine, non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni. Tale termine ha natura perentoria, e pertanto il concorrente che non adempie alle richieste della Stazione Appaltante nel termine stabilito è escluso dalla procedura di gara.

La Stazione Appaltante avvierà il procedimento di soccorso istruttorio sopra descritto utilizzando la funzionalità "*Comunicazioni di procedura*" della RDO in Piattaforma.

La medesima area "*Comunicazioni di procedura*" dovrà essere utilizzata dai Concorrenti per trasmettere la documentazione richiesta, salvo diverse indicazioni della Stazione Appaltante a mezzo la predetta area "*Comunicazioni di procedura*".

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione



presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un ulteriore termine di presentazione, a pena di esclusione.

In relazione ai contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e dei relativi allegati è ammessa la facoltà della Stazione Appaltante di richiedere chiarimenti secondo le modalità previste dall'art. 101 del Codice. In ogni caso i chiarimenti resi dal concorrente non possono modificare il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 101 del Codice, è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15 CONTENUTO DELLA "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" DELLA RDO

Il concorrente utilizza la sezione "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" della RDO per compilare/allegare la seguente documentazione:

1. **lettera ufficiale di invio dell'offerta (Allegato 1)** corredata dal DGUE (quest'ultimo nelle modalità di compilazione descritte ai precedenti paragrafi e nell'allegato esplicativo) e le dichiarazioni integrative richieste;
2. ai fini delle verifiche attinenti il rispetto della normativa antimafia, dichiarazione sottoscritta digitalmente attestante l'esistenza di eventuali soggetti conviventi anche "more uxorio" con coloro che ricoprono le cariche di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, compilando apposito modulo allegato al presente Disciplinare (**Dichiarazione "Stato di famiglia per Antimafia" - Allegato 2**).
Qualora l'Impresa sia iscritta alla White List potrà essere allegata, in aggiunta alla dichiarazione di cui sopra, copia conforme della comunicazione di avvenuta iscrizione;
3. documento attestante la **garanzia provvisoria** con allegata dichiarazione di impegno di un garante a rinnovare la garanzia di cui all'art. 106 comma 5, del Codice, secondo le modalità del paragrafo 10 del presente Disciplinare;
4. per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice, **copia conforme della/e certificazione/i di cui all'art. 106 comma 8, del Codice** che giustifica/no la/le riduzione/i dell'importo della cauzione;
5. **Attestazione di qualificazione SOA** in corso di validità, di cui al paragrafo 6.2;

Al riguardo si precisa quanto di seguito:

- nel caso in cui risulti una sfasatura temporale tra la data di scadenza della validità quinquennale dell'Attestazione SOA e la nuova Attestazione SOA, il concorrente dovrà dimostrare di aver richiesto, almeno novanta giorni prima della scadenza della vecchia Attestazione SOA, il rinnovo dell'Attestazione



attraverso la stipula di un nuovo contratto con la medesima SOA o con un'altra autorizzata all'esercizio dell'attività di attestazione, ai sensi dell'art. 16, c.5 dell'allegato II.12 del Codice;

- nel caso in cui nell'Attestazione SOA presentata in gara, non vi sia corrispondenza tra la "data di scadenza della validità triennale" e la "data di effettuazione della verifica triennale", il concorrente dovrà fornire la prova di aver richiesto la verifica triennale almeno un giorno prima della scadenza del previsto termine, ai sensi dell'art. 17, c.1 dell'allegato II.12 del Codice;

6. copia scansionata del documento d'identità del sottoscrittore firmato digitalmente;

7. copia scansionata della procura firmata digitalmente oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura;

8. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC o eventualmente allegata tramite il FVOE 2.0;

9. [eventuale] documentazione in caso di avvalimento (anche premiale) di cui al punto 15.3;

10. [eventuale] documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.4;

11. [eventuale] documentazione da rendere in caso di operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, di cui al punto 15.2.

12. Copia del "Patto di integrità in materia di contratti pubblici della Regione Lombardia" (Allegato 4), allegato al presente Disciplinare di gara, firmato digitalmente per accettazione di tutto quanto in esso previsto. In caso di R.T.I. / aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete / GEIE / Consorzi Ordinari di Concorrenti l'informativa deve essere sottoscritta digitalmente da ciascuna impresa; in caso di Consorzio stabile o Consorzio di cooperative, l'informativa deve essere sottoscritta digitalmente sia dal consorzio che dalla/e impresa/e individuata/e quale esecutrice/i del servizio/fornitura.

13. Documento di Gara Unico Europeo (eDGUE) (Allegato 5). Gli Operatori Economici potranno generare la DGUE Response in formato xml attraverso il Modulo Interoperabilità Appalti Pubblici (MIAP) di Sintel (seguendo le istruzioni contenute nell'apposito Manuale pubblicato da ARIA in data 14.05.2024 nella Sezione "Libreria Documentale di Sintel" denominato E-DGUE - CREAZIONE RESPONSE. In caso di R.T.I. / aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete / GEIE / Consorzi Ordinari di Concorrenti l'informativa deve essere sottoscritta digitalmente da ciascuna impresa; in caso di Consorzio stabile o Consorzio di cooperative, l'informativa deve essere sottoscritta digitalmente sia dal consorzio che dalla/e impresa/e individuata/e quale esecutrice/i del servizio/fornitura.



14. **Modello sopralluogo (Allegato 6)**, sottoscritto dal Legale Rappresentante del Concorrente.

15.1 LETTERA UFFICIALE DI INVIO DELL'OFFERTA

La lettera ufficiale di invio dell'offerta è redatta secondo il modello di cui all'allegato 1 - *Modello di Lettera ufficiale di invio dell'offerta*.

La lettera ufficiale di invio dell'offerta e le relative dichiarazioni sono sottoscritte digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la lettera ufficiale di invio dell'offerta deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la lettera ufficiale di invio dell'offerta deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune, nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la lettera ufficiale di invio dell'offerta deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c), e d) del Codice, la lettera ufficiale di invio dell'offerta è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., mediante lettera ufficiale di invio dell'offerta (*Allegato 1*) sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante/procuratore del concorrente, con la quale:



1. dichiara di non ricadere nelle cause di esclusione di cui alle disposizioni del Titolo IV Capo II “Requisiti di ordine generale” del Codice e di non aver commesso il reato di false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 Codice civile. Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all’articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall’operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo del Codice.

Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all’articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del codice sono rese dall’operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

2. *(eventuale)* dichiara, con riferimento alle cause di esclusione di cui all’art. 94, comma 1 e comma 5 del Codice, i provvedimenti concreti adottati e richiamati dall’art. 96 comma 6 del Codice, posti in essere per il superamento delle suddette cause di esclusione;

3. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 94, comma 3, del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta. Nella lettera ufficiale di invio dell’offerta (*Allegato 1*) il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante, capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 65, comma 2 lett. b), c), e d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

4. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

- a. delle condizioni contrattuali e dei costi compresi quelli in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
- b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulle forniture dei materiali e/o sulle lavorazioni, sia sulla determinazione della propria offerta;



5. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
6. si impegna a rispettare quanto previsto nello Schema di Contratto in tema di obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Codice, così come disposto dall'art. 57 del Codice;
7. (*eventuale*) dichiara di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia di competenza oppure dichiara di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi e degli esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia di competenza;
8. (Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
9. (Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
10. attesta di essere informato che il trattamento dei propri dati avverrà ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 e che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento;
11. solo per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, o che abbiano depositato la domanda di cui all'art. 161, sesto comma, del citato RD 267/1942: dichiarazione attestante quanto segue (rispettivamente e a secondo della fase):
 - a. Tra la fase di presentazione della domanda di concordato fino all'emissione del decreto di apertura: ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, dovranno essere dichiarati gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciato dal Tribunale competente, nonché dichiarazione attestante: di partecipare alla gara in avvalimento e di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.



b. Dopo l'emissione del decreto di apertura: ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, dovranno essere dichiarati gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal Giudice delegato, nonché dichiarazione attestante: di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

12. dichiara di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 e ss.mm.ii.

13. di essere consapevole, ai sensi dell'articolo 36, commi 1 e 2, del Codice, che l'offerta presentata, sarà resa disponibile mediante accesso diretto alla piattaforma di approvvigionamento digitale indipendentemente da una apposita istanza presentata dal richiedente, e autorizza la Stazione Appaltante ad ostendere l'offerta presentata, fatta salva l'eventuale istanza di oscuramento di parte dell'offerta di cui al successivo paragrafo 27;

14. in caso di operatore economico extra-UE che non ha firmato accordi internazionali sugli appalti firmati dall'Unione Europea, quali accordi sugli Appalti Pubblici (AAP) o altri Accordi Internazionali – ex art 69 del Codice di non aver violato alcuna disposizione restrittiva internazionale, di non essere un soggetto sanzionato e di non controllare o essere controllato e/o amministrato e/o rappresentato da un soggetto sanzionato e di non avere rapporti lavorativi e commerciali con soggetti sanzionati (es. fornitori e/o clienti e/o agenti);

15. di essere consapevole e di accettare che l'eventuale violazione, emersa in sede di verifica dei requisiti, integra per la Stazione Appaltante il divieto di aggiudicazione/stipula del contratto, con conseguente scorrimento della graduatoria ai sensi dell'art. 17, comma 5, del Codice.

16. Dichiara infine:

- di conoscere approfonditamente il progetto a base di appalto e di averne verificato gli elaborati progettuali, ritenendoli completi e coerenti con le finalità dell'appalto;
- che la propria offerta economica tiene conto degli elaborati tecnici (grafici e documentali) del progetto a base di appalto;
- (*eventuale*) che le migliori offerte sono coerenti con il progetto a base di appalto. Ogni proposta introdotta è già ricompresa nel prezzo offerto e nei tempi previsti per la realizzazione dell'opera. Per quanto riguarda gli elaborati di progetto non variati, questi si accettano e si fanno propri ancorché non acclusi;

17. dichiara, ai sensi dell'art. 35 comma 5 bis del Codice, di rendere il consenso al trattamento dati tramite il FVOE 2.0 nel rispetto di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui



al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti, nonché per le altre finalità previste dal Codice;

18. dichiara, ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'allegato II.3 del Codice in combinato disposto con l'art. 57, comma 2-bis del Codice:

- di aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;

- di assumere l'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.

19. di fornire:

- ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'allegato II.3 del Codice in combinato disposto con l'art. 57, comma 2-bis del Codice, per gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

- ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'allegato II.3 del Codice in combinato disposto con l'art. 57, comma 2-bis del Codice, per gli operatori economici, diversi da quelli indicati nel precedente alinea e che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

- ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'allegato II.3 del Codice in combinato disposto con l'art. 57, comma 2-bis del Codice, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.



Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale ai sensi dell'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale (formulazione dell'imputazione o richiesta di rinvio a giudizio) e i provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale, adottati in relazione alla contestata commissione dei reati di cui all'articolo 94, comma 1, del codice e alla contestata o accertata commissione dei reati di cui all'articolo 98, comma 4, lettera h) del codice, emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- i provvedimenti sanzionatori esecutivi irrogati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o da altra autorità di settore, adottati nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

Se il concorrente omette di comunicare alla Stazione Appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE 2.0, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEI CONCORRENTI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente deve dichiarare ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e ss.mm.ii. gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare. Nel caso di partecipazione in forma associata, deve altresì dichiarare che le altre imprese aderenti al raggruppamento/consorzio non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente deve presentare una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del Decreto legislativo 14/2019 che attesti la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.



15.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria (sia nel caso di avvalimento del requisito di partecipazione sia nel caso di avvalimento c.d. premiale) deve rendere le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione della lettera ufficiale di invio dell'offerta integrata dal DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria deve allegare i documenti di seguito indicati: a) nel caso in cui l'avvalimento sia finalizzato a dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale, nella sezione "Documentazione amministrativa" della Richiesta di Offerta (RDO); b) nel caso in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare la propria offerta tecnica nella sezione "Offerta Tecnica" della RDO; c) nel caso in cui l'avvalimento sia finalizzato a dimostrare sia il possesso dei requisiti di ordine speciale che a migliorare la propria offerta, in entrambe le sezioni.

I documenti da allegare sono:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento. Il contratto dovrà dimostrare l'effettiva messa a disposizione di risorse di carattere tecnico o professionale tale da giustificare la responsabilità solidale del concorrente ausiliato e dell'ausiliario.

15.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

L'ulteriore documentazione e le ulteriori dichiarazioni per i concorrenti associati saranno rese con le modalità di seguito elencate.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- allegazione di copia del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle categorie di lavori e delle relative percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Per i consorzi ordinari e GEIE già costituiti:

- allegazione di copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68 comma 2 del Codice, le categorie dei lavori nonché le relative percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. il componente del raggruppamento/consorzio/GEIE al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;



b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria/capofila che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art 68 comma 2 del Codice, le categorie dei lavori e le relative percentuali che saranno eseguite dai singoli componenti del raggruppamento o del consorzio o del GEIE.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- Copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione che indichi le categorie di lavori e le relative percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- Copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.;

- dichiarazione che indichi le categorie di lavori e le relative percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante



l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle categorie dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.;

- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo, riportate nella Lettera ufficiale di presentazione dell'offerta (*Allegato 1*), potranno essere rese tramite la compilazione delle sezioni interne alla lettera medesima o sotto forma di allegati alla lettera ufficiale di invio dell'offerta e sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.

16 CONTENUTO DELLA "OFFERTA TECNICA" DELLA RDO

La "BUSTA TECNICA" è la busta digitale della RDO preposta alla raccolta dell'Offerta Tecnica, all'interno della quale il Concorrente dovrà inserire i seguenti documenti:

1. **"Relazione tecnica"**;
2. **"Allegati tecnici"** articolati secondo quanto richiesto nel presente Disciplinare;
3. **"Offerta di gestione informativa"** contenente l'esplicitazione degli elementi richiesti nel capitolato informativo.

L'Offerta Tecnica dovrà contenere i documenti e gli elaborati tecnici, articolati secondo quanto richiesto nel presente Disciplinare, la cui mancanza o incompletezza, all'interno dell'offerta tecnica, verrà rilevata ai fini della assegnazione del punteggio in relazione al criterio cui l'elaborato si riferisce.

Ai fini della presentazione della propria offerta, il Concorrente dovrà tener conto del Progetto esecutivo posto a base di gara, i cui elaborati sono scaricabili al link indicato nella documentazione di gara.



16.1 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE

Tutta la documentazione prodotta costituente l'Offerta tecnica dovrà essere debitamente firmata digitalmente dal Concorrente e sarà poi allegata al contratto dell'aggiudicatario.

Gli elaborati possono essere presentati anche in cartelle compresse/buste che, però, non dovranno essere ulteriormente firmate: la firma digitale dovrà essere apposta solo sul singolo documento.

Nell'offerta tecnica non dovrà essere riportata alcuna valorizzazione (ad es. importi, prezzi, etc.) idonea ad anticipare il contenuto dell'offerta economica.

L'offerta tecnica non dovrà prevedere la redazione di Nuovi Prezzi.

16.1.1 ELABORATI

1) "Relazione Tecnica"

Dovrà essere redatta in lingua italiana, in fogli singoli di formato A4 verticale (è ammessa la sostituzione di 2 fogli A4 a fronte di 1 foglio A3), con numerazione progressiva ed univoca delle pagine, di massimo 10 (dieci) pagine (esclusa copertina, indice ed eventuali allegati alla relazione, certificazioni, tavole grafiche, etc.), che sarà utilizzata anche quale giustificativo nell'ambito dell'eventuale subprocedimento di anomalia.

La Stazione Appaltante non prenderà in considerazione le pagine che eccedono il numero massimo previsto.

La Relazione dovrà descrivere le eventuali migliorie offerte rimandando la loro quantificazione nei documenti previsti tra gli "Allegati tecnici" (vedi paragrafo successivo).

Eventuali allegati della citata relazione, quali, ad esempio, le certificazioni, le schede tecniche, la documentazione fotografica, etc., non saranno conteggiati nelle pagine previste.

La Relazione dovrà essere redatta e sviluppata con specifico riguardo ad ogni singolo criterio della componente qualitativa dell'offerta, come di seguito indicati:

B.1 Migliorie

B.2 Gestione informativa digitale delle costruzioni BIM

B.3 Professionalità e Organizzazione dell'impresa

b.3.1 Esperienza Specifica - Impresa di Esecuzione

b.3.2 Struttura tecnico-operativa per l'esecuzione dei lavori

B.4 Gestione del cantiere

B.5 Adozione Politiche per la Parità di Genere e Generazionale

2) "Allegati Tecnici"

Gli allegati tecnici potranno essere redatti anche in formato A3 e dovranno essere presentati in singole e separate cartelle che dovranno essere nominate ed avere i contenuti sotto indicati.



ALLEGATI TECNICI

Allegato B.1 - Migliorie

1. Compilazione e sottoscrizione dell'Allegato "GT_B.1. a/ b/ c – Elenco migliori Offerte"

Allegato B.2 - Gestione informativa digitale delle costruzioni BIM Sottoscrizione dell'Allegato "GT_B.2 – Gestione informativa digitale delle costruzioni BIM".

Allegato B.3 - Professionalità e organizzazione dell'impresa

Allegato b.3.1 - Esperienza Specifica – impresa di esecuzione

1. Compilazione e sottoscrizione – "Allegato GT_b.3.1 - Dichiarazione esperienza specifica";
2. Documenti descrittivi/ a comprova di quanto dichiarato.

Allegato b.3.2 - Struttura tecnico-operativa per l'esecuzione dei lavori

1. Organigramma della struttura tecnico-operativa di esecuzione;
2. Quadro Sinottico dei professionisti indicati;
3. Documentazione delle figure professionali dichiarate.

Allegato B.4 - Gestione del cantiere

1. Relazione sulle modalità di gestione del cantiere, corredata dalla necessaria documentazione tecnica, fotografica, etc.

Allegato B.5 - Adozione Politiche per la Parità di Genere e Generazionale

1. Relazione sulle misure adottate al fine di assicurare la Parità di Genere e Generazionale, corredata dalla relativa documentazione probatoria e da copia delle certificazioni in corso di validità.

Si specifica che, in caso di discordanza tra quanto presente all'interno dei suddetti allegati e quanto riportato all'interno della Relazione Tecnica, la Commissione attribuirà il relativo punteggio tenendo conto di quanto indicato negli allegati.

3) "Offerta di gestione informativa".

16.1.2 INDICAZIONI PER LA PRESENTAZIONE DI MIGLIORIE

Nel caso in cui il Concorrente intenda presentare migliori, dovrà compilare negli spazi dedicati gli allegati previsti di seguito (dichiarazioni, tabelle, ecc.) senza modificarne il contenuto; tali documenti dovranno essere sottoscritti e costituiscono onere contrattuale.

Per le lavorazioni e gli interventi offerti a titolo di migliori, i cui costi sono a carico dell'appaltatore, è richiesta la compilazione e presentazione nell'offerta tecnica della documentazione prevista nel paragrafo 16.1.1, con indicazione delle migliori proposte per ogni specifico criterio/sub-criterio indicato.



In particolare, il concorrente dovrà produrre un elaborato “Elenco Lavorazioni Offerte ai fini della gestione del cantiere” nel quale dovrà essere indicato un elenco descrittivo e quantitativo delle lavorazioni offerte ai sensi dello specifico criterio di valutazione; tali migliorie sono a completo onere e carico del Concorrente e, di conseguenza, non devono avere alcuna valorizzazione economica.

La documentazione (dichiarazioni e tabelle) compilata e sottoscritta dal Concorrente per ogni singolo criterio interessato sarà allegata al Contratto dell'appalto in caso di aggiudicazione e l'esecuzione di quanto offerto costituirà specifica obbligazione contrattuale dell'appaltatore.

La Direzione Lavori ordinerà nel corso dei lavori la messa in opera delle migliorie previste e riportate nelle dichiarazioni e nelle tabelle presentate e, in caso di inadempimento, opererà quanto previsto nello schema di contratto.

16.2 VALUTAZIONE DELLE MIGLIORIE OFFERTE

La Commissione procederà alla valutazione delle singole migliorie offerte solo se rispondenti a quanto previsto nel presente paragrafo.

Di conseguenza, le migliorie oggetto di valutazione sono quelle che fanno riferimento ai criteri di valutazione indicati nel presente Disciplinare e che comunque non sono già previste nel progetto esecutivo posto a base di gara né tra gli oneri a carico dell'appaltatore ai sensi di quanto indicato nello Schema di contratto e nel Capitolato Speciale.

Saranno ritenute irregolari ai sensi dell'art.33 comma 8, del Codice e verranno, pertanto, escluse le offerte recanti migliorie che non rispettino le seguenti prescrizioni:

1. Non sono ammesse migliorie che – per la loro esecuzione – determinano la necessità della redazione di nuovi elaborati in sostituzione di quelli contenuti nel progetto posto a base di gara. Di conseguenza non sono ammesse migliorie che determinino nuovi elaborati di calcolo, verifica, dimensionamento ovvero una nuova ricostruzione geologica e geotecnica, ecc. rispetto al progetto esecutivo posto a base di gara;
2. le migliorie proposte non potranno essere in contrasto con autorizzazioni e/o pareri già espressi da parte di autorità e enti pubblici.

16.3 AVVALIMENTO PREMIALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 104, COMMI 4 e 12

Il Concorrente che – ai sensi dell'art. 104 commi 4 e 12 del Codice – ricorra all'istituto dell'avvalimento per migliorare la propria offerta (c.d. avvalimento Premiale) dovrà precisare all'interno degli Allegati tecnici di cui al Paragrafo 16.1.1. per quali criteri intende utilizzare l'avvalimento premiale, nei termini previsti all'art. 104 comma 4 del Codice.



16.4 SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

L'Offerta Tecnica e tutti i documenti ed elaborati di cui la stessa si compone dovranno essere debitamente sottoscritti digitalmente dal Legale rappresentante del Concorrente, o comunque da soggetto munito di idonei poteri; non dovrà essere ulteriormente firmata l'eventuale cartella compressa/busta contenente i singoli documenti.

In caso di Raggruppamenti Temporanei d'Imprese, Consorzi ordinari o GEIE già costituiti, i documenti ed elaborati costituenti l'Offerta Tecnica dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante, o soggetto munito di idonei poteri, dell'impresa indicata quale capogruppo o quale rappresentante del consorzio o GEIE.

In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi ordinari non ancora costituiti, i documenti ed elaborati costituenti l'Offerta Tecnica dovranno essere sottoscritti digitalmente dai legali rappresentanti, ovvero da soggetti muniti di idonei poteri, per ciascuno dei componenti che parteciperanno al futuro Raggruppamento temporaneo di imprese o Consorzio ordinario.

In caso di Consorzio stabile ed in caso di Consorzio di Cooperative di Produzione e Lavoro o tra imprese artigiane i documenti e gli elaborati costituenti l'Offerta Tecnica, dovranno essere sottoscritti digitalmente dal Legale rappresentante, ovvero dal soggetto munito di idonei poteri, del Consorzio.

17 CONTENUTO DELL' OFFERTA ECONOMICA DELLA RDO

La "BUSTA ECONOMICA" è la busta digitale della RDO preposta alla raccolta dell'Offerta Economica, all'interno della quale il Concorrente dovrà inserire i seguenti documenti:

a) *A pena di esclusione, l'offerta economica* redatta secondo il modello di cui all'Allegato DIGIT ("Lista delle categorie e delle forniture digitale", d'ora in avanti anche LCF) – contenente, nel foglio RIEPILOGO, il ribasso percentuale offerto, derivante dall'applicazione dei prezzi offerti per le singole lavorazioni della "Lista delle categorie e delle forniture digitale", al netto di Iva e dei costi per la sicurezza.

Il Concorrente dovrà compilare unicamente la colonna "Prezzo Offerto" relativa alla propria offerta prezzi per le singole voci/lavorazioni previste nella LCF.

Vista la formulazione di valutazione dei criteri di offerta tecnica non sono consentite modifiche alle quantità previste nella LCF.

Il documento "LCF DIGIT" dovrà essere compilato nei termini di seguito indicati:

- foglio LCF: indicazione dei prezzi offerti per le singole voci, per i lavori.
- foglio "Riepilogo":
- Conferma o eventuale diversa indicazione dei costi della manodopera (art. 41 comma 14 del Codice) dichiarata dal Concorrente in modifica di quelli previsti a base di gara appalto (voce ...).



- Indicazione dell'importo degli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (voce ...).

La scheda "Riepilogo" contiene il calcolo automatico di tutti gli elementi dell'offerta economica del concorrente - derivanti dai fogli precedenti - che non sono modificabili.

Nella scheda "Riepilogo" sono riassunti i seguenti importi:

- IMPORTO LAVORI OFFERTO, dato dall'importo complessivo dei lavori.
- RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO DALL'IMPRESA (ribasso complessivo valido ai fini dell'aggiudicazione e contrattualizzazione dell'appalto).

Si specifica che il Concorrente dovrà formulare la propria offerta economica unicamente sulla LCF digitale e dovrà firmare digitalmente il file Excel e caricarlo sulla Piattaforma nella sezione dedicata.

Tutti i prezzi/importi offerti devono essere indicati al netto dell'IVA.

Gli importi offerti devono essere espressi in Euro con due cifre decimali (centesimo di euro).

In ogni caso, si segnala che il foglio elettronico terrà conto automaticamente delle offerte al centesimo di euro.

Si ricorda che, per il calcolo automatico degli importi relativo alle voci di prezzo con unità di misura in percentuale (%), dovrà essere indicato il valore offerto con due cifre decimali (es. 10,00).

L'aggiudicazione avverrà tenendo conto del RIBASSO PERCENTUALE risultante dalla offerta prezzi dell'impresa e presente nel foglio "Riepilogo" (Voce ...).

Al fine di eliminare i possibili effetti distorsivi legati alle approssimazioni oltre la seconda cifra decimale, l'importo del contratto sarà determinato alla voce P-IMPORTO LAVORI DI CONTRATTO, ottenuto dall'applicazione del ribasso offerto – derivante dalla compilazione della "Lista delle categorie e delle forniture digitale" - all'importo a base di gara per lavori, al quale verranno sommate le voci non ribassabili (costi di sicurezza ed eventualmente protocollo di legalità).

Verrà ritenuta irregolare - e pertanto esclusa - l'offerta economica che, a seguito di manomissione interna, modifichi il documento elettronico "GT_ LCF DIGIT".

b) Il Concorrente dovrà fornire, inoltre, all'interno della medesima sezione "BUSTA ECONOMICA" della Richiesta di Offerta (RDO), le seguenti dichiarazioni:

1) conferma o eventuale diversa indicazione dei Contratti Collettivi Nazionali applicati ai propri dipendenti per l'appalto correlato dal Codice Ateco rappresentativo dell'attività economica oggetto dell'appalto; in caso di difformità con quanto previsto a base di gara si rimanda a quanto previsto all'art. 11 commi 3 e 4 del Codice e si evidenzia che la dichiarazione di equivalenza delle tutele sarà verificata in conformità all'allegato I.01 del Codice;

2) dichiarazione degli impegni di cui all'art. 102 comma 1 del Codice e relativi documenti richiamati.

Si specifica che, a pena di esclusione, non saranno ammessi Nuovi Prezzi.

Infine, ai sensi dell'art. 108, comma 9 del Codice verrà esclusa l'offerta che:

✓ non riporta i costi della manodopera per le seguenti attività:

- Lavori (voce ... del foglio "Riepilogo");

✓ non indica l'importo degli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (voce ...del foglio "Riepilogo").

17.1 VERIFICHE SULLA LISTA CATEGORIE E LAVORAZIONI PRESENTATA DALL'AGGIUDICATARIO

Nella verifica sulla Lista Categorie e Forniture viene considerato prevalente il RIBASSO PERCENTUALE risultante dalla offerta prezzi dell'impresa e presente nel foglio "Riepilogo", espresso con tre cifre decimali.

L'applicazione di tale ribasso all'importo a base di appalto determinerà l'importo del contratto per Lavori. Si precisa, inoltre, che laddove, a seguito delle verifiche di cui sopra, i singoli importi dovessero essere corretti, la Stazione Appaltante provvederà a correggere conseguentemente gli importi riferiti alle singole categorie di lavoro.

Resta inteso che il compenso a corpo risultante è immodificabile.

In caso di presenza di prezzi offerti con numero di decimali superiori a due, l'importo contrattuale verrà adeguato al corretto arrotondamento del centesimo di euro.

Ai sensi dell'art. 33 comma 9 del Codice sono considerate inammissibili le offerte il cui prezzo supera l'importo posto a base di gara.

17.2 SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'Offerta Economica, composta dagli elementi di cui sopra, dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del Concorrente o comunque da soggetto munito di idonei poteri.

In caso di Raggruppamenti Temporanei d'Imprese, Consorzi ordinari o GEIE già costituiti, l'Offerta Economica dovrà essere sottoscritta digitalmente dal Legale rappresentante, o soggetto munito di idonei poteri, dell'impresa indicata quale capogruppo, o quale rappresentante del Consorzio o GEIE.

In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi ordinari non ancora costituiti l'Offerta Economica dovrà essere sottoscritta digitalmente dai legali rappresentanti, ovvero da soggetti muniti di idonei poteri, per ciascuno dei soggetti che parteciperanno al costituendo Raggruppamento temporaneo di imprese o Consorzio ordinario.

In caso di Consorzio stabile e in caso di Consorzio di Cooperative di Produzione e Lavoro o tra imprese artigiane, l'Offerta Economica dovrà essere sottoscritta digitalmente dal Legale rappresentante, ovvero dal soggetto munito di idonei poteri, del Consorzio.



18 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica é effettuata in base ai seguenti punteggi:

PUNTEGGIO MASSIMO

Offerta economica 20

Offerta tecnica 80

TOTALE 100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'Offerta Tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione di seguito elencati con la relativa ripartizione dei punteggi e di quanto prescritto nel punto 16.

Con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Con la lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

I criteri di valutazione, nonché i sub-criteri, vengono esplicitati e dettagliatamente descritti di seguito; saranno valutate esclusivamente le migliori tecniche integrative rispetto agli oneri a carico dell'aggiudicatario previsti nello schema di contratto e nel Capitolato Speciale di Appalto e nel Capitolato Informativo per quanto concerne la gestione informativa digitale delle costruzioni (BIM).

Per i criteri per i quali è richiesta la produzione di comprova, così come precisata in ogni singolo criterio, non sarà ammessa alcuna forma di autodichiarazione/autocertificazione.

Ai sensi dell'art. 104 comma 11 del Codice, tra i criteri di valutazione dell'offerta tecnica descritti nel presente paragrafo, sono indicati quelli per i quali non è consentito l'avvalimento in quanto caratterizzanti l'effettiva esperienza del concorrente.

CRITERI DI VALUTAZIONE - PUNTI MAX - SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE -

B.1 Migliorie (D) punti max 25

B.2 Gestione informativa digitale delle costruzioni BIM (T) punti max 10

B.3 Professionalità e Organizzazione dell'impresa (D) punti max 25

b.3.1 Esperienza Specifica - Impresa di Esecuzione (D) punti max 15

b.3.2 Struttura tecnico-operativa per l'esecuzione dei lavori (D) punti max 10

B.4 Gestione del cantiere (D) punti max 15

B.5 Adozione Politiche per la Parità di Genere e Generazionale (T) punti max 5



Totale 80

B.1 Migliorie fino a 25 punti

Il Concorrente, dovrà produrre il documento “Elenco Lavorazioni Offerte ai fini della gestione del cantiere”, nel quale dovrà inserire:

- per le attività/interventi/attrezzature: le sole quantità offerte;
- per le attività di monitoraggio ambientale in corso d'opera: la tipologia, il numero, la frequenza, la modalità di acquisizione e trasmissione dei dati rilevati.

Verranno valutate le proposte del Concorrente che prevedono la mitigazione, la minimizzazione ed il monitoraggio (anche in continuo) degli impatti che possono essere generati nei cantieri.

La Commissione valuterà le sole proposte integrative rispetto a quanto previsto nel progetto a base di appalto e nel Capitolato Speciale.

La proposta dovrà essere descritta con la presentazione di apposite schede ed elaborati grafici in modo da evidenziare le proposte di minimizzazione/mitigazione/monitoraggio degli impatti (ubicazione, tipologia delle attrezzature tecniche offerte, numero, frequenza delle misurazioni, la modalità di acquisizione e trasmissione dei dati rilevati).

B.2 Gestione informativa digitale delle costruzioni BIM fino a 10 punti

Il Concorrente formulerà la propria offerta presentando l'allegato “GT_B.2 – Gestione Informativa digitale delle costruzioni BIM”, debitamente firmato, nel quale viene garantita la realizzazione e la consegna del modello informativo delle soluzioni costruttive messe in atto durante l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'opera oggetto dell'appalto (As-built), con metodologia BIM nei termini indicati nel capitolato informativo specifico allegato a base di appalto e nei suoi eventuali aggiornamenti anche mediante l'utilizzo di rilievi con laser-scanner.

Sono a carico dell'appaltatore tutte le attività propedeutiche e necessarie alla redazione dell'As-built con metodologia in BIM.

B.3 Professionalità e organizzazione dell'impresa: fino a 25 punti

b.3.1 Esperienza specifica - Impresa di esecuzione max punti 15

La Commissione, tenuto conto della tipologia delle lavorazioni significative presenti in appalto, attribuirà il punteggio previsto valutando l'esperienza specifica nell'esecuzione di n. 1 (un) intervento di opera simile. Si intende quale intervento in opera simile quello relativo alla realizzazione o riqualificazione di complessi ospedalieri o strutture sanitarie complesse.



Dovrà essere compilata e sottoscritta dal Concorrente la tabella dell'Allegato "GT_b.3.1 – Dichiarazione esperienza specifica" nella quale devono essere dichiarati i seguenti elementi:

1. Titolo dell'intervento;
2. Committente dell'intervento;
3. Titolo dell'opera realizzata;
4. Esecutore dell'intervento;
5. Data di completamento dell'intervento.

Per l'attribuzione del punteggio, quanto dichiarato all'interno del suddetto Allegato, dovrà essere comprovato attraverso la presentazione di ogni documentazione utile a dimostrare l'esecutore e il completamento dell'intervento, che dovrà necessariamente ricomprendere la copia del collaudo tecnico amministrativo dei lavori eseguiti o in alternativa dichiarazione in forma autenticata della Stazione Appaltante della corretta esecuzione dei lavori.

Non sarà accettata alcun tipo di autodichiarazione/autocertificazione prodotta dal Concorrente.

Nel caso in cui i lavori presentati dal Concorrente siano stati eseguiti in qualità di Impresa subappaltatrice, dovrà essere consegnata anche copia del contratto di subappalto dalla quale risultino chiare le lavorazioni oggetto di subappalto e durata.

La Commissione, nella valutazione del criterio offerto dall'operatore economico, terrà conto del livello di struttura sanitaria all'interno della quale sono stati eseguiti i lavori (es. Pronto Soccorso, DEA di I livello, DEA di II livello) e la presenza di attività di Radiologia, secondo i seguenti parametri:

- intervento inferiore a 5.000.000,00 euro di lavori compresi oneri della sicurezza (fino a 3 punti);
- intervento compreso tra 5.000.000,00 euro e 10.000.000,00 di lavori compresi oneri della sicurezza (fino a 5 punti)
- intervento superiore a euro 10.000.000,00 di lavori compresi oneri della sicurezza (fino a 15 punti)

b.3.2 Struttura tecnico – operativa per l'esecuzione dei lavori max punti 10

La Commissione valuterà:

- l'organizzazione tecnico professionale descritta all'interno di un organigramma specifico per l'esecuzione dei lavori;
- le risorse che saranno dedicate specificatamente al presente appalto.

L'organigramma sarà valutato nella sua capacità di seguire tutti gli aspetti del cantiere garantendo, oltre a quanto già previsto nel contratto e nei capitolati, in particolare:

- a) Il rispetto dei tempi di realizzazione;
- b) Il rispetto della qualità dei lavori;

- c) l'interfaccia con la stazione appaltante, per la fornitura di elementi utili per la comunicazione con gli utenti e con gli Enti territoriali;
- d) il controllo dei sub-appalti e dei fornitori;
- e) la prevenzione di fenomeni di corruzione e infiltrazioni criminali;
- f) la prevenzione dagli infortuni sul lavoro.

La Struttura tecnico-operativa descritta dovrà contenere almeno le seguenti figure professionali che devono essere sempre presenti in cantiere:

- Direttore di cantiere/Capo Cantiere;
- Preposto alla sicurezza in cantiere;
- Responsabile della messa in opera degli impianti.

Le figure professionali di cui ai punti precedenti dovranno essere indicate specificando per ogni figura il titolo di studio, le esperienze pregresse e la tipologia di rapporto di lavoro esistente (lavoro a tempo indeterminato, lavoro a tempo determinato, collaborazione coordinata e continuativa, consulente esterno, etc.)

Il concorrente si assume la responsabilità, ai sensi di legge, del contenuto e della veridicità delle informazioni riportate.

A comprova dell'effettivo rapporto di lavoro del Direttore di Cantiere/Capo Cantiere e del Preposto alla sicurezza in cantiere indicati il concorrente dovrà allegare: a) per i dipendenti, il libro unico del lavoro o buste paga; b) per i collaboratori coordinati e continuativi, il contratto o una busta paga o il libro unico del lavoro; c) per i consulenti, dichiarazione IVA annuale e fatture oppure documentazione contabile attestante il pagamento del consulente.

Per i soli consulenti dovrà inoltre essere presentata una dichiarazione che ne confermi la disponibilità all'esecuzione delle attività richieste per il presente appalto (dichiarazione di impegno, offerta, contratto o precontratto) per tutta la durata dello stesso, debitamente firmata dal consulente.

Tale dichiarazione dovrà obbligatoriamente riportare:

- a) specifico riferimento alla gara ed al Concorrente;
- b) l'oggetto dell'incarico;
- c) la dicitura *“valida per tutta la durata dell'appalto”*.

In caso di assenza/incompletezza di tale documentazione tali risorse non verranno considerate nell'attribuzione del punteggio.

In ogni caso l'Appaltatore è obbligato a mantenere la struttura organizzativa proposta per l'intera durata dell'Appalto, fatto salvo quanto previsto nello schema di contratto.



B.4 Gestione del cantiere fino a max 15 punti

Il Concorrente formulerà la propria offerta redigendo una relazione max 5 (cinque) pagine compresi gli allegati che conterrà un “Elenco Lavorazioni Offerte ai fini della gestione del cantiere” per gli aspetti specifici legata alla gestione del cantiere.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio, la commissione valuterà i seguenti aspetti:

- a) presenza di squadre e mezzi dedicati alle problematiche sulla viabilità anche con eventuale individuazione e gestione di percorsi alternativi in accordo con la Stazione appaltante e gli Enti territoriali. *(fino a 5 punti)*
- b) miglioramento della visibilità del cantiere - con particolare riferimento alla gestione/segnalamento della deviazione dei percorsi per l'utenza - a integrazione di quanto già previsto a base d'appalto. *(fino a 5 punti)*

B.5 Adozione Politiche per la Parità di Genere e Generazionale fino a 5 punti

Come previsto all'art. 108 comma 7 del Codice, la Commissione assegnerà il punteggio previsto se il Concorrente dimostrerà il possesso della “Certificazione della Parità di Genere” (UNI/PDR 125:2022) di cui all'art. 46-bis del “Codice delle Pari Opportunità tra Uomo e Donna” del Dlgs n.198 del 11/04/2006.

Nel caso di concorrenti che si presentano in forma aggregata, il punteggio previsto sarà attribuito in caso di possesso della suddetta certificazione dai soggetti sottoindicati:

- Nel caso di RTI e di Consorzio ex art. 65, comma 2, lettera f), la certificazione dovrà essere posseduta sia dalla mandataria sia dalle mandanti
- Nel caso di Consorzio ex art. 65, comma 2, lett. d) del Codice che partecipa in proprio, la certificazione dovrà essere posseduta dal Consorzio in quanto tale
- Nel caso di Consorzio ex art. 65 comma, 2 lett. b), c) e d) del Codice che partecipa indicando le consorziate designate, la certificazione dovrà essere posseduta da queste ultime.

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Per ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della tabella, la Commissione procederà con l'attribuzione discrezionale di un coefficiente, variabile tra zero ed uno, da parte di ciascun commissario di gara; successivamente verrà calcolata la media dei coefficienti attribuiti, che sarà moltiplicata per il punteggio massimo attribuibile al singolo criterio su esposto. I livelli di valutazione per l'attribuzione del coefficiente discrezionale da parte della Commissione sono:

- Ottimo = da 1 a 0.900
- Buono = da 0.899 a 0.700



- Adeguato = da 0.699 a 0.500
- Mediocre = da 0.499 a 0.200
- Non adeguato = da 0.199 a 0.000

La commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti (alla terza cifra decimale) attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

Per ciascuno degli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta dell'elemento richiesto.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

E' attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula:

$$C_i = \frac{RT_i}{RT_{max}} \cdot a$$

In cui:

C_i = Coefficiente della prestazione dell'offerta economica del concorrente i -esimo;

RT_i = Ribasso Totale offerto dal concorrente i -esimo;

RT_{max} = Ribasso Totale dell'offerta più conveniente;

$a = 0,20$

Il relativo punteggio (alla terza cifra decimale) attribuito (V_i) alle offerte economiche sarà quindi ottenuto tramite la seguente formula:

$$V_i = C_i \times 20$$

Il punteggio dell'offerta economica verrà assegnato applicando la formula sopra descritta; quando il concorrente "i" non propone alcuno sconto, RT_i assume il valore zero, così come il coefficiente C_i ed il relativo punteggio, mentre per il concorrente che offre il maggiore sconto totale (RT_{max}) C_i assume il valore "1" con conseguente punteggio massimo (20). Per tutti gli altri concorrenti il valore del coefficiente C_i potrà collocarsi nell'intervallo da 0 a 1 determinando, così, il relativo punteggio delle offerte economiche V_i .

18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo



il metodo aggregativo-compensatore. Tale metodo risulta il più semplice ed efficace ai fini dell'affidamento.

Il punteggio (alla terza cifra decimale) è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \cdot P_a + C_{bi} \cdot P_b + \dots C_{ni} \cdot P_n$$

dove

P_i = punteggio concorrente i ;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a , del concorrente i ;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b , del concorrente i ;

C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n , del concorrente i ;

P_a = peso criterio di valutazione a ;

P_b = peso criterio di valutazione b ;

P_n = peso criterio di valutazione n .

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

Non si procederà con la riparametrazione.

19 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 93 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

La Commissione è composta da tre membri. I componenti individuati devono essere esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, ivi compresi i metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'art. 43 del Dlgs 36/2023.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Alla Commissione giudicatrice sono attribuiti i seguenti compiti:

- (i) apertura delle offerte tecniche presentate dai concorrenti, ai fini della valutazione in ordine all'integrità e alla presenza di tutta la documentazione richiesta dalla *lex specialis* di gara;
- (ii) valutazione, in una o più sedute riservate, delle offerte tecniche presentate dai concorrenti e assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicate nella documentazione di gara;
- (iii) attribuzione dei punteggi alle singole offerte tecniche e apertura delle offerte economiche; quindi, formulazione della graduatoria finale dei concorrenti, con i relativi punteggi complessivi e individuazione



delle offerte che eventualmente superino la soglia di anomalia nonché di quelle che, sulla base di elementi specifici, appaiano anormalmente basse;

(iv) verifica delle dichiarazioni che il concorrente è obbligato a rendere;

(v) eventuale supporto al Responsabile Unico del Progetto nella valutazione di congruità delle offerte.

La Commissione giudicatrice deve svolgere i compiti sopra delineati nel rispetto dei principi di continuità e concentrazione delle sedute della Commissione medesima.

In capo ai componenti della Commissione Giudicatrice non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice.

A tal fine, i medesimi rilasceranno alla stazione appaltante, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La Stazione Appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i *curricula* dei componenti, nonché, in caso di commissari esterni, il compenso corrisposto ai componenti esterni ed il costo complessivo sostenuto dall'Amministrazione per la procedura di nomina, ai sensi dell'art. 28 comma 2 del Codice.

20 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La Stazione Appaltante si riserva la possibilità di svolgere tutte le operazioni di gara in sedute riservate, che potranno avvenire in presenza o in video conferenza, tramite piattaforma *Sintel* salvo quanto previsto al paragrafo 2.4.

Nella prima seduta la Stazione appaltante accerta la presenza "*a sistema*" delle buste amministrative digitali e procede all'apertura delle stesse per individuare l'esatta composizione dei singoli concorrenti che hanno presentato offerta, al fine di:

- verificare il rispetto delle condizioni di partecipazione di cui al paragrafo 4 del presente Disciplinare;
- consentire ai componenti della Commissione giudicatrice la valutazione circa l'inesistenza delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici.

All'esito di tale verifica la Commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte tecniche.

Gli esiti delle sedute saranno tempestivamente resi noti mediante la funzione messaggistica della Piattaforma.

La Piattaforma garantisce il pieno rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità oltre che offrire la sicurezza della conduzione delle fasi di gara, la tracciabilità di ogni atto, l'integrità e l'inviolabilità della documentazione caricata dai concorrenti e dalla Stazione Appaltante.



La segretezza delle offerte, essendo le stesse prodotte con modalità telematica, è garantita per tutta la durata del procedimento di gara in forza dei servizi e delle applicazioni informatiche forniti dal gestore della piattaforma Sintel.

Ai sensi dell'art. 107, comma 3, del Codice la Stazione Appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale procedendo all'esame della documentazione amministrativa, a partire dai primi due Concorrenti risultati rispettivamente primo e secondo in graduatoria. In particolare, ove ricorrano motivi di esclusione del concorrente primo in graduatoria, l'esame della documentazione amministrativa proseguirà relativamente al concorrente secondo in graduatoria; ove ricorrano motivi di esclusione anche del secondo, si proseguirà sulla base della graduatoria delle offerte, con l'esame della documentazione amministrativa nei confronti dei successivi concorrenti.

La stazione appaltante comunicherà, mediante la funzione "Comunicazione di Procedura dell'ID della RDO, almeno 2 giorni prima della data fissata, il giorno e l'ora di svolgimento delle operazioni gara.

21 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La Commissione giudicatrice, nel corso di apposita seduta, accerta la presenza "*a sistema*" delle buste digitali relative alle offerte tecniche e verifica la correttezza dell'apposizione della firma digitale nei relativi *files*, rinviando ad una successiva fase l'esame della documentazione.

La Commissione giudicatrice procede ad apertura, esame e valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente Disciplinare.

Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

Se del caso, la Commissione comunica al RUP la necessità di acquisire la documentazione amministrativa necessaria per la corretta valutazione dell'offerta tecnica.

Una volta esaminate le offerte tecniche, la Commissione Giudicatrice, nell'ambito di apposita seduta, attribuisce i punteggi alle singole offerte tecniche, individuando le eventuali esclusioni dei concorrenti in relazione alle cause sotto indicate.

Al termine delle operazioni di cui sopra, la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La Commissione Giudicatrice procede ad aprire le offerte economiche e alla relativa valutazione, secondo i criteri e le modalità descritti nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo da un lato e per gli altri elementi dell'offerta tecnica dall'altro, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio nell'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in apposita seduta. La Commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al presente paragrafo:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti;
- c) la graduatoria finale.

Qualora siano state individuate offerte che, nel ricorrere delle condizioni di cui al successivo paragrafo 22, appaiano, ai sensi dell'art. 110 del Codice, anormalmente basse, la Commissione giudicatrice chiude la seduta, dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione giudicatrice provvede ad informare, tempestivamente, la Stazione Appaltante circa i casi di esclusione da disporre per le motivazioni sotto descritte:

- mancata separazione dell'Offerta Economica dall'Offerta Tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nell'Offerta tecnica, tali da consentire la conoscenza dell'Offerta economica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari, ai sensi dell'art. 70, comma 4) del Codice, in quanto non rispettino i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 70, comma 4, del Codice, in quanto, ad esempio, la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato che l'Offerta Economica presentata ha superato l'importo a base di gara.

La Stazione Appaltante procede, ai sensi dell'art. 90 comma 1 lett. d) del Codice, a comunicare le esclusioni deliberate dal RUP ai sensi dell'allegato I.2, art. 7 lett. d) del Codice.

Successivamente alla formulazione della graduatoria, la Commissione giudicatrice procede, relativamente all'offerta del primo e del secondo concorrente risultato in graduatoria, a verificare quanto dichiarato dal Concorrente nella Lista categorie e forniture (foglio "RIEPILOGO" dell'Allegato_GT – LCF DIGIT) rispettivamente per i seguenti aspetti:

- a) costi della sicurezza aziendali, nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato un valore inferiore rispetto a quello indicato dalla Stazione appaltante, al netto dei costi per la sicurezza ex D.lgs. 81/2008;
- b) importo della manodopera, nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato un importo per la manodopera inferiore rispetto a quanto indicato dalla Stazione appaltante.

Al ricorrere delle condizioni di cui al precedente punto a) il Concorrente deve fornire tutti gli elementi utili alla verifica dei propri costi aziendali della sicurezza che lo stesso ha indicato nel foglio “RIEPILOGO” dell’Allegato GT – LCF DIGIT.

Al ricorrere delle condizioni di cui al precedente punto b) gli importi dei costi della manodopera, dichiarati dal Concorrente nell’Allegato GT-LCF DIGIT per i lavori, sono verificati – per la sola componente manodopera - con le modalità esposte al successivo capitolo 22.1 (Manodopera).

Di conseguenza, il Concorrente deve presentare la seguente documentazione:

- relazione giustificativa che illustri, tra l’altro, l’eventuale organizzazione aziendale che ha reso possibile un minore importo della manodopera rispetto a quanto stabilito a base di appalto;
- schede di analisi relative alle Voci di Prezzo Caratteristiche dell’appalto.

Le verifiche sono condotte con le modalità di cui all’art. 110 del Codice e tenendo conto delle indicazioni prescrittive del cap. 22.1 Manodopera.

La documentazione deve essere trasmessa mediante le funzionalità della Piattaforma.

Le indicazioni e giustificazioni prodotte dal Concorrente devono tener conto delle seguenti circostanze:

- quanto dichiarato in offerta economica relativamente al costo della manodopera è imm modificabile;
- deve essere garantito il rispetto dell’applicazione dei minimi salariali retributivi indicati nelle Tabelle Ministeriali del Costo Medio Orario Minimo provinciali.

In caso di riferimenti a Tabelle Ministeriali del Costo Medio Orario Minimo per Province diverse da quanto indicato al paragrafo 22.1, devono essere fornite indicazioni sulle spese aggiuntive sostenute (trasferimento, vitto, alloggio, ecc.).

In caso di verifica negativa rispetto alla documentazione sopra indicata, possono essere richieste specifiche ulteriori giustificazioni sia in relazione al precedente punto a) che al precedente punto b).

Qualora – anche relativamente al solo punto a) o al solo punto b) - le indicazioni e le giustificazioni complessivamente fornite dal Concorrente non siano ritenute valide verrà attivata la procedura di valutazione della congruità dell’offerta, ai sensi dell’art. 110 del Codice.

22 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ai sensi dell’art. 110 del Codice, qualora si verifichi anche solo una delle condizioni di seguito indicate si procede alla verifica della congruità dell’offerta:

1. qualora i punteggi dell’offerta tecnica e di quella economica abbiano superato contemporaneamente i cinque sesti dei rispettivi punteggi massimi previsti dal bando.
2. qualora venga indicato un importo complessivo per gli oneri aziendali della sicurezza inferiore all’importo risultante dall’applicazione del coefficiente all’importo complessivo offerto per lavori;



3. qualora venga indicato un importo complessivo della manodopera inferiore rispetto all'importo complessivo della manodopera indicato dalla Stazione appaltante e posto a base di gara.

Il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, di un Gruppo di Valutazione oppure della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

All'avvio della fase di verifica, la documentazione necessaria può essere richiesta a tutti i concorrenti le cui offerte sono risultate anormalmente basse.

Successivamente si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

È facoltà della Stazione Appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di una o più delle offerte anormalmente basse.

Ai sensi dell'art.110 comma 2, la Stazione Appaltante, in presenza di un'offerta che appaia anormalmente bassa, richiede per iscritto all'operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, assegnando a tal fine un termine non superiore a 15 (quindici) giorni.

La documentazione deve essere trasmessa dal concorrente mediante le funzionalità della Piattaforma e deve contenere una dettagliata relazione giustificativa, sottoscritta digitalmente, corredata da:

- a) schede di analisi relative alle Voci di Prezzo Caratteristiche dell'appalto secondo quanto indicato in "Schede di Analisi prezzi" (Allegato GT_AP) e "Analisi Prezzi Modello" (Allegato GT_APM);
- b) "Tabella" relativa alle Spese Generali;
- c) la documentazione occorrente per la verifica dei dati esposti nei suddetti schemi e nella "Tabella", giustificativa delle spese generali.

L'avvio della fase di verifica può avvenire contestualmente alla seduta di apertura delle offerte economiche, mediante invio di apposita richiesta ai concorrenti, trasmessa a mezzo della funzione messaggistica della Piattaforma.

In ipotesi di subappalto o di fornitura in opera di semilavorati, il contratto o l'offerta del subappaltatore devono essere inseriti mediante la relativa funzionalità della Piattaforma e devono risultare corredati delle analisi e sotto-analisi relative alle categorie di lavoro oggetto di subappalto o fornitura.

Il Concorrente deve inoltre produrre la seguente dichiarazione, sottoscritta digitalmente:

"Il/i sottoscritto/i, Rappresentante/i Legale/i del Concorrente dichiara/no e conferma/no, assumendosi/sene tutte le conseguenti responsabilità, di aver direttamente controllato:

- tutti i documenti forniti dalle Imprese terze e sottoscritti per accettazione dal Concorrente, nonché la rispondenza dei poteri di firma dei sottoscrittori;



- la corrispondenza delle posizioni IVA e delle iscrizioni alle Camere di Commercio con l'oggetto delle forniture e /o prestazioni pattuite nonché la disponibilità delle quantità e qualità dei materiali e/o macchinari e/o attrezzature impegnate;
- il carattere impegnativo dei documenti contrattuali o delle offerte sia per le Imprese terze che per lo stesso Concorrente.”

La documentazione fornita dal concorrente in sede di verifica di anomalia deve essere prodotta con le medesime modalità previste per la presentazione dell'offerta in termini di sottoscrizione digitale e trasmissione attraverso le funzionalità della Piattaforma.

Le spiegazioni fornite dall'offerente vengono esaminate in seduta riservata e, ove ritenute non sufficienti ad escludere l'anomalia, vengono richiesti, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un nuovo termine massimo per il riscontro che non può superare il termine di sette giorni dalla richiesta.

La Stazione Appaltante esclude, ai sensi degli articoli 110, commi 3, 4 e 5 del Codice, le offerte che, all'esito dell'istruttoria operata sulla base degli elementi giustificativi forniti dal concorrente, risultino non congrue.

22.1 Criteri del procedimento di verifica delle offerte anomale.

I giustificativi prodotti in fase di verifica di congruità dell'offerta hanno valore negoziale.

Le giustificazioni proposte dal Concorrente – comprese le eventuali offerte commerciali – devono soddisfare i seguenti requisiti:

- devono essere compatibili con le prescrizioni tecniche per l'esecuzione delle lavorazioni;
- devono essere coerenti con le disposizioni amministrative (anche locali) vigenti ai fini dell'esecuzione dei lavori;
- devono riportare l'esplicito riferimento alla presente procedura di gara;
- se relative a documenti prodotti da soggetti terzi (subappaltatori, fornitori, etc.), questi ultimi devono essere firmati dagli stessi;
- devono essere privi di correzioni.

Nell'ambito del procedimento di verifica, il Concorrente deve dimostrare l'effettiva disponibilità delle attrezzature, dei mezzi d'opera, dei materiali e dei manufatti, necessari per la corretta esecuzione dei lavori e per tutta la durata degli stessi, allegando tutti i giustificativi necessari in relazione ai vari elementi (acquisizione di materie prime e semilavorati, depositi e scariche, trasporti, ecc.).

Al fine della verifica della congruità complessiva dell'offerta, sono considerate le seguenti voci di prezzo, caratterizzanti i lavori in appalto redatte secondo quanto indicato nell'allegato (Allegato GT_AP).

Schede di analisi

Nel caso in cui l'importo per le singole voci di cui al precedente paragrafo sia inferiore del 20% al costo



unitario previsto nelle voci di prezzo di cui al progetto esecutivo posto a base di gara, tra i documenti giustificativi che il concorrente deve produrre devono essere presenti anche le schede di analisi prezzo relative ai semilavorati “NOLI”, “MATERIALI COMPOSITI” e “TRASPORTI”.

Tali schede devono contenere le seguenti indicazioni, in quanto pertinenti per ciascun semilavorato:

- tipo di semilavorato;
- caratteristiche tecniche del mezzo d'opera;
- corrette unità di misura;
- costo di ammortamento o di noleggio o di acquisto, con eventuale indicazione degli anni di ammortamento residuo;
- eventuali materiali occorrenti al funzionamento completo del macchinario;
- costi della manodopera per funzionamento, manutenzione ordinaria e straordinaria;
- non devono essere previsti né spese generali né utile d'impresa.

Quanto sopra riportato deve essere corredato da apposita documentazione a comprova di ogni valore economico inserito (libro cespiti, contratti leasing, fatture commerciali, offerte commerciali, noli, libretti di manutenzione, ecc.).

Le schede di analisi così compilate dovranno essere firmate digitalmente dal concorrente.

Quantità (Produttività e/o incidenze)

Fatto salvo quanto di seguito previsto, è vietato apportare modifiche alla produttività/incidenza prevista nelle voci di prezzo di cui al progetto esecutivo posto a base di gara.

Eventuali diverse produttività/incidenze devono essere adeguatamente giustificate e possono essere accolte esclusivamente nel caso di utilizzo di mezzi d'opera, impianti, macchinari e attrezzature con caratteristiche tecniche tali da giustificare il sostanziale miglioramento delle attività lavorative (produttività).

Nel caso sopra riportato il concorrente deve presentare uno specifico allegato composto da:

- scheda tecnica del mezzo/macchinario proposto dalla quale si evinca il valore della produttività reale indicata nell'analisi;
- documento di possesso/nolo del macchinario proposto;
- eventuali ulteriori documenti a giustificazione della modifica.

Non saranno ritenute congrue quelle voci di prezzo per le quali tali modifiche siano giustificate facendo riferimento a formule generiche, quali, ad esempio, “pregresse esperienze maturate”, “elevata capacità del personale” o con generici riferimenti all'ottimizzazione dei processi costruttivi derivanti da “lavorazioni analoghe”.

Mano d'opera



L'indicazione del costo unitario della manodopera deve tener conto di quanto segue:

- il costo della mano d'opera deve essere determinato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello;
- il ricorso eventuale alle misure a sostegno dell'occupazione previste dall'art. 8 del D. L. 138/2011, convertito con modificazioni nella legge 14/09/2011, n. 148, e da ogni altra eventuale normativa di favore, che deve essere specificatamente documentato;
- qualora necessario, le voci di costo dovranno essere integrate, a cura del Concorrente, con il prospetto di calcolo delle maggiorazioni del costo orario da applicare alle singole lavorazioni, in conformità alle eventuali previsioni contrattuali;
- nel caso si intenda utilizzare mano d'opera proveniente da altre regioni, rispetto a quella in cui l'opera deve essere realizzata, i costi devono essere integrati dalle indennità di trasferta, secondo quanto indicato nei listini ufficiali di riferimento;
- per le valutazioni durante la verifica dell'offerta anomala, la Stazione appaltante prenderà a riferimento quanto rilevato dal Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali per la provincia di esecuzione dei lavori (<http://www.lavoro.gov.it> sez. Analisi economiche e costo del lavoro), aggiornate all'ultimo rilevamento rispetto alla data di scadenza dell'offerta.

Qualora il concorrente intenda prendere come riferimento Tabelle Ministeriali del Costo Medio Orario Minimo diverse da quanto sopra indicato, deve opportunamente motivarne la scelta.

Costi aziendali della sicurezza

Devono essere puntualmente indicati i costi aziendali per la sicurezza, che sono verificati dalla Stazione Appaltante.

Materiali

Non è ammessa alcuna modifica alle modalità di realizzazione dei “materiali compositi” a meno delle possibili variazioni previste dal Capitolato Speciale di appalto.

Qualora per i materiali il concorrente adotti prezzi diversi da quelli indicati dalla Stazione Appaltante, il concorrente può fare riferimento al Listino Prezzi Ufficiale della Regione Lombardia vigente al momento della presentazione dell'offerta, di cui dovrà essere allegata copia.

Qualora il concorrente sia in grado di offrire prezzi più competitivi di quelli ricavabili dal suddetto Listino, deve fornire idonea documentazione (ad esempio offerte commerciali) che dia evidenza delle particolari condizioni di cui gode.

Tutti gli atti prodotti (offerte commerciali, contratti di fornitura ecc.), firmati digitalmente come sopra indicato, devono essere privi di correzioni e devono riportare, tra l'altro, esplicita indicazione della tipologia e della quantità della fornitura assunta, oltre ad essere impegnativi e vincolanti per il fornitore per tutta la durata dell'appalto.

Qualora il concorrente si dovesse trovare in possesso di scorte d'inerti e/o di materiali disponibili in magazzino, non utilizzati in lavori precedenti, tale evenienza deve essere opportunamente documentata, con una copia degli atti contabili che attestino l'effettiva esistenza di tali scorte, utili per il presente appalto, sia per quantità, che per qualità.

L'analisi dettagliata del costo unitario relativo al materiale deve contenere anche eventuali costi legati al trasporto e/o alle autorizzazioni amministrative necessarie.

Depositi e discariche

Il concorrente deve riprodurre la documentazione attestante l'autorizzazione amministrativa all'utilizzo di depositi e discariche da parte degli enti competenti, contenente la durata della concessione, le volumetrie disponibili e la tipologia del materiale allocabile.

Deve essere prodotta, inoltre, l'analisi del prezzo unitario del materiale destinato a deposito o discarica evidenziando gli eventuali costi di sistemazione finale e/o indennità da corrispondere al gestore del sito.

Mezzi d'opera, impianti, macchinari ed attrezzature

Per i mezzi d'opera, macchinari e attrezzature di cantiere deve essere fornita copia semplice del "Registro dei beni ammortizzabili" (aggiornato all'ultimo bilancio utile depositato). In detto registro dovrà risultare evidenziato il valore d'acquisto del mezzo/macchinario/attrezzatura che si intende utilizzare, il valore residuo da ammortizzare ed il costo di ammortamento annuale fiscalmente ammesso.

Per tutti i mezzi d'opera e macchinari, il cui possesso è certificato dal detto libro o da noleggio, il concorrente deve fornire anche le sotto analisi indicative dei costi di gestione necessari per il funzionamento degli stessi.

Trasporti

Il costo dei trasporti da e per il cantiere - compresi quelli da/per depositi e discariche - deve essere documentato dal concorrente con apposite sotto-analisi, sia nel caso in cui il concorrente intenda utilizzare mezzi propri, sia nel caso in cui lo stesso intenda ricorrere al nolo.

Spese generali a carico dell'appaltatore

I costi esposti relativi alle spese generali devono essere giustificati in una nota esplicativa analitica che contenga anche gli eventuali documenti di supporto (offerte, fatture, ecc.);

Si segnala che nel complesso le spese generali non devono comunque risultare inferiori al 5 % (cinque per cento).



La percentuale di spese generali non può subire modifiche rispetto a quanto indicato in sede di offerta.

Utile d'Impresa

Nel caso in cui l'offerta del concorrente preveda un utile di impresa inferiore al 10%, il concorrente deve esplicitarne la motivazione con apposita relazione.

La percentuale di utile di impresa non può subire modifiche rispetto a quanto indicato in sede di offerta.

23 VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Successivamente alla conclusione delle operazioni della Commissione giudicatrice di gara e dell'eventuale procedimento di verifica delle offerte presunte anomale, la Stazione appaltante, mediante il RUP, procede:

- a) a verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare, a partire dai primi due Concorrenti risultati rispettivamente primo e secondo in graduatoria e, ove ricorrano eventuali motivi di esclusione per entrambi i concorrenti, proseguendo con l'esame della documentazione amministrativa nei confronti dei successivi concorrenti sulla base della graduatoria delle offerte;
- b) ad attivare eventualmente la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14;
- c) a comunicare le eventuali esclusioni dalla procedura di gara, provvedendo entro un termine non superiore a cinque giorni;
- d) a redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

Il RUP procede all'acquisizione delle certificazioni a comprova delle dichiarazioni rese in fase di gara nei confronti del concorrente risultato primo in graduatoria.

Il RUP, acquisite le verifiche svolte, formula la proposta di aggiudicazione e redige apposito verbale relativo alle attività svolte.

Ai sensi dell'art. 99 comma 3 bis del Codice, in caso di malfunzionamento, anche parziale, del FVOE o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'articolo 24, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l'organo competente è autorizzato a disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine con le modalità di cui ai commi 1 e 2.

Resta fermo l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti.

Qualora, a seguito del successivo controllo in merito alla sussistenza dei requisiti oggetto di autodichiarazione, sia accertato che l'aggiudicazione è intervenuta a favore di un soggetto privo dei suddetti requisiti, la Stazione Appaltante procede secondo le modalità di cui all'art. 99 del Codice.

È fatta salva la possibilità di chiedere ai concorrenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti necessari per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

24 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione dell'attività di valutazione delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108 comma 10 del Codice.

Non si procede all'aggiudicazione all'offerente che ha presentato la migliore offerta qualora venga accertato che la stessa non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di annullare la gara o di modificarne i contenuti in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.

L'aggiudicazione è disposta, con apposita Determinazione, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

In caso di esito negativo delle suddette verifiche, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente, e nei casi previsti dalla vigente normativa alla segnalazione all'ANAC e al conseguente incameramento della garanzia provvisoria.

Successivamente la Stazione Appaltante procede allo scorrimento della graduatoria procedendo secondo le medesime modalità sopra indicate.

Verranno valutate, altresì, le fattispecie che comportano un divieto di aggiudicazione di contratti di appalto pubblici, incluse quelle ex art. 5 *duodecies* di cui al Reg. (UE) 833/2014 e ss.mm.ii, tenendo conto delle ulteriori misure restrittive economiche ed individuali adottate con Regolamento UE 269/2014 ss.mm.ii., con Regolamento (UE) 2024/1485 con Decisione (PESC) 2024/1744 e con Decisione (PESC) 2024/1738.

A tale ultimo fine, l'aggiudicatario deve rendere la seguente dichiarazione:

“di non essere un operatore economico di un Paese terzo che non sia firmatario degli accordi richiamati dall'articolo 69 del Codice. Dichiaro e garantisce, inoltre, che né l'offerente né il/i legale/i rappresentante/i o gli amministratori dell'offerente



è un individuo od un ente che è, od è posseduto o controllato da, o agisce per conto di, individui o enti che sono destinatari di misure di congelamento dei fondi e risorse economiche o di qualsiasi misura restrittiva da parte dell'Unione Europea e/o della Repubblica Italiana.

[In merito alle misure restrittive Russia/Bielorussia], dichiara, inoltre, di non trovarsi in alcuna situazione ostativa all'aggiudicazione inclusa, a titolo esemplificativo, la fattispecie di cui all'art. 5 duodecies di cui al Reg. (UE) 833/2014, al Reg. UE 269/2014, al Reg. (UE) 2024/1485, alla Decisione (PESC) 2024/1744 e alla Decisione (PESC) 2024/1738, i.e. di non essere:

a) un cittadino russo, una persona fisica residente in Russia o una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti in Russia sotto il controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50%;

b) una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti fuori dall'Unione i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50% da un'entità di cui alla lettera a);

oppure

a) una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo che agisce per conto o sotto la direzione di un'entità di cui alla lettera a) o b), compresi, se rappresentano oltre il 10 % del valore del contratto, subappaltatori, fornitori o soggetti sulle cui capacità si fa affidamento ai sensi delle direttive sugli appalti pubblici”.

Ciascun concorrente si obbliga, con la partecipazione alla presente procedura di gara, a prevedere, nel caso di aggiudicazione, il medesimo impegno nei contratti stipulati con i propri subappaltatori/subcontraenti o, nel caso dei consorzi di cui all'art. 65 comma 2 lett. b, c e d del Codice, nei confronti dei soggetti consorziati designati come esecutori o, in tutti gli altri casi di soggetti, a vario titolo coinvolti nella filiera realizzativa dell'appalto, anche quale subfornitori di beni o servizi, in catena di fornitura.

24.1 STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto è stipulato, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del Codice, non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione efficace e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La fissazione della data di stipula del contratto resta, comunque, subordinata alla preventiva consegna da parte dell'aggiudicatario di tutta la documentazione richiesta dalla Stazione Appaltante, in particolare la cauzione definitiva e le polizze previste.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione efficace e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni da detta aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Il contratto verrà stipulato per atto pubblico notarile presso Notaio di fiducia della Stazione appaltante o mediante scrittura privata digitale *ex art.* 18, comma 1, del D.lgs. 36/2023. Sono a carico dell'aggiudicatario le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipula, compresi quelli tributari, le spese notarili, di bollo, di registro e quelle propedeutiche, connesse e correlate alla stipulazione del contratto d'appalto e all'acquisizione dei documenti e disegni di progetto con relative copie.

Il contratto sarà sottoscritto mediante firma digitale. A tale scopo l'aggiudicatario dovrà dotarsi di un certificato di firma digitale su supporto di tipo "USB" rilasciato da un certificatore accreditato secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) e dalle regole tecniche vigenti in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici.

Ai sensi di quanto previsto dall'Allegato I.9 del D.lgs. 36/2023 l'aggiudicatario, con le modalità previste dal contratto, dopo la sottoscrizione del contratto e prima dell'esecuzione dello stesso sottopone alla stazione appaltante il piano di gestione informativa redatto sulla base dell'offerta di gestione informativa, che può essere aggiornato nel corso dell'esecuzione del contratto.

Nel caso di avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza ai sensi dell'articolo 17 commi 8 e 9 del Codice, la stazione appaltante può richiedere la consegna del piano di gestione informativa prima della stipula del contratto.

Trova applicazione al presente appalto quanto previsto all'art. 125, comma 1, del Codice, in tema di anticipazione del prezzo. Nello specifico si precisa che l'anticipazione del prezzo viene calcolata in misura pari al 20% sul valore del contratto di appalto.

L'esito della procedura di Gara (con l'elenco delle imprese partecipanti alla procedura medesima, i punteggi, l'aggiudicatario e l'importo di aggiudicazione) è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 85 del Codice.



La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 88 comma 4-bis, 89 e 92, comma 3, del D.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.

Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la Stazione Appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii).

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii, dalla consultazione della Banca dati (B.D.N.A.), la Stazione Appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.

In considerazione delle particolari caratteristiche dell'appalto, non è consentita la sostituzione della garanzia con l'applicazione di una ritenuta a valere sugli stati di avanzamento di cui all'art. 117 comma 4. La garanzia fideiussoria definitiva deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

Detta garanzia deve essere prodotta secondo la seguente modalità:

- emessa e firmata digitalmente; verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1.

Nel caso in cui il garante non disponga di un sito internet con le caratteristiche suindicate, sarà possibile verificare l'autenticità e veridicità della garanzia fideiussoria fornendo un indirizzo PEC dedicato. Tale indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle verifiche dovrà essere indicato dal garante nella documentazione contrattuale o, in mancanza, riportato dall'operatore economico nella domanda di partecipazione.

All'atto dell'esame della documentazione presentata, la Stazione Appaltante procederà:

- alla verifica che la compagnia di assicurazioni che ha emesso la garanzia risulti iscritta presso l'IVASS, nell'apposita sezione "Albi ed Elenchi di Vigilanza" e sia abilitata ad esercitare nel ramo di interesse;
- alla consultazione dell'elenco degli avvisi periodicamente pubblicati dall'IVASS sui casi di contraffazione accertati, sulle società non autorizzate o non abilitate e sui siti internet non conformi alla disciplina sull'intermediazione;



- alla consultazione del sito istituzionale della Banca d'Italia, dove viene data evidenza dei soggetti segnalati per garanzie rilasciate in assenza di abilitazioni, di quelli non legittimati allo svolgimento dell'attività bancaria e finanziaria in Italia e degli intermediari cancellati d'ufficio.

Ai sensi dell'art. 117, comma 10, del Codice, l'aggiudicatario è inoltre obbligato, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, a costituire e consegnare alla Stazione appaltante anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla medesima a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

L'importo della suddetta polizza corrisponde all'importo del contratto stesso, cui deve aggiungersi il 20% dell'importo del contratto per le opere preesistenti.

Inoltre, tale polizza deve assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, con un massimale pari al 5% dell'importo dei lavori risultante dal contratto.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'Appaltatore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della Stazione Appaltante.

Ai sensi dell'art. 117, comma 11 del Codice l'Appaltatore, ai fini della liquidazione della rata di saldo, è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, con un limite di indennizzo che non deve essere inferiore al 20% del valore dell'opera realizzata e non superiore a 40%, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera.

L'Appaltatore è, altresì, obbligato, ai sensi dell'art. 117 comma 11, del Codice, a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di 10 anni e con un indennizzo pari al 5% del valore dell'opera realizzata.

Nelle ipotesi previste dall'art. 124 comma 1 del Codice e fatte salve le ipotesi di cui ai successivi commi 4 e 5 dello stesso articolo 124, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori nel caso



in cui il RUP ne accerti la possibilità tecnica ed economica. In tali casi l'affidamento avverrà alle condizioni proposte dall'operatore interpellato.

25 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii..

Ai fini del rispetto di tali obblighi, l'aggiudicatario deve comunicare alla Stazione Appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'intervento al quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione *de quo* deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, ai sensi dell'art. 6 comma 4 della citata legge, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.A. o anche senza strumenti, diversi dal bonifico bancario o postale, che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26 MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/2001

L'Aggiudicatario è a conoscenza che la Stazione Appaltante ha adottato un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001 e dichiara di accettare principi e obblighi conseguenti allo stesso, obbligandosi a rispettarli nello svolgimento della prestazione.

L'appaltatore è inoltre consapevole che con la partecipazione alla presente procedura di gara, lo stesso è tenuto a trasferire il medesimo obbligo nei contratti stipulati con i propri subappaltatori/subcontraenti o, nel caso dei consorzi di cui all'art. 65 comma 2 lett. b, c e d, nei confronti dei soggetti consorziati

designati come esecutori o, in tutti gli altri casi di soggetti, a vario titolo coinvolti nella filiera realizzativa dell'appalto in catena di fornitura.

27 ACCESSO AGLI ATTI

Al fine di assicurare l'esercizio del diritto di accesso così come previsto dagli artt. 35 e 36 del Codice, l'offerta del concorrente risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni propedeutiche all'aggiudicazione – comprensivi dei dati personali in essi contenuti – saranno resi disponibili, indipendentemente da una istanza formale avanzata, attraverso la Piattaforma digitale a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi. I medesimi atti, unitamente alle offerte presentate dai concorrenti collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria, saranno resi reciprocamente disponibili a questi ultimi attraverso la medesima Piattaforma.

Il concorrente collocatosi dopo il quinto posto in graduatoria che fosse interessato a visionare ed estrarre copia della documentazione di gara e dell'offerta degli altri concorrenti dovrà trasmettere la relativa istanza tramite pec della ASST Brianza.

Il concorrente riceverà la documentazione richiesta e le risposte della Stazione Appaltante attraverso la medesima Piattaforma.

In sede di accesso agli atti, verranno oscurati eventuali dati sensibili/giudiziari contenuti nella documentazione amministrativa e afferenti a reati non rilevanti ai sensi degli artt. 94 -95 e 98 del Codice. Ai sensi del comma 5-bis dell'art. 35 del Codice, in sede di presentazione delle offerte, i concorrenti trasmettono alla Stazione Appaltante il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'articolo 24, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

La partecipazione alla gara presuppone il consenso dei concorrenti all'ostensione della propria offerta tecnica ed economica, fatta salva la facoltà per l'offerente di oscurare quelle informazioni che, fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima, lo stesso ritiene costituiscano segreti tecnici o commerciali (*know-how*).

In tal caso il concorrente è tenuto a indicare nell'apposita sezione della Lettera ufficiale di invio dell'offerta (Allegato 1) le parti dell'offerta coperte da riservatezza, esponendo in modo congruo le ragioni per le quali ritiene che tali parti dell'offerta siano da segretare e quindi non suscettibile di ostensione.

Il concorrente, a tal fine, allega anche una copia firmata digitalmente dell'Offerta Tecnica oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali, in linea con la dichiarazione firmata.

In caso di mancata presentazione della sopra citata documentazione secondo le modalità indicate, ai sensi degli artt. 35 e 36 del Codice, la Stazione Appaltante procederà all'ostensione integrale della documentazione presentata dall'offerente.



La Stazione Appaltante valuterà le motivazioni addotte dall'offerente a fondamento dell'oscuramento degli elementi indicati e si determinerà per l'accoglimento o il rigetto delle relative istanze di oscuramento, dandone evidenza nella comunicazione di aggiudicazione efficace.

A far data da quest'ultima comunicazione, decorre il termine di 10 giorni per impugnare le determinazioni assunte dalla Stazione Appaltante in ordine all'accoglimento o al rigetto delle istanze di oscuramento.

Nel caso di accoglimento dell'istanza di oscuramento, la Stazione Appaltante rende disponibile la documentazione omettendo le parti di cui è stato chiesto l'oscuramento. In caso di rigetto dell'istanza di oscuramento, solo decorso il termine per l'impugnazione della decisione, la Stazione Appaltante rende disponibile l'offerta comprensiva delle parti ritenute non oscurabili.

Ai sensi dell'art. 36, comma 6, del Codice, la Stazione Appaltante, qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento, può inoltrare segnalazione all'ANAC la quale può irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, comma 9, del Codice ridotta alla metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dalla contestazione.

28 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Il Foro territorialmente competente per l'eventuale impugnativa degli atti della procedura di gara è il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio.

29 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La Stazione Appaltante tratta i dati personali, nell'ambito e per le finalità connesse alle attività di selezione dei concorrenti, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.).

In particolare, la Stazione Appaltante tratta i dati personali nel rispetto del principio di minimizzazione, garantendone l'integrità e la riservatezza.

L'obbligo di informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 viene assolto mediante pubblicazione nella sezione Privacy del sito istituzionale dell'ASST Brianza.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Allegati al Disciplinare di gara:

Allegati Amministrativi:

- *Allegato 1 - Modello di Lettera ufficiale di invio dell'offerta*
- *Allegato 2 - Dichiarazioni "Stato di Famiglia" per Antimafia*



- *Allegato 3 – Schema di contratto e Capitolato speciale di appalto*
- *Allegato 4 – Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali*
- *Allegato 5 - DGUE Operatore Economico*
- *Allegato 6 – Modello sopralluogo*
- *Allegato 7 – Modello di cui all'Allegato GT_LCF DIGIT – Offerta Economica Lotto unico*

Allegati tecnici:

- Allegato GT_00 – Progetto Esecutivo*
- Allegato GT_B.1 a/ b/ c – Elenco migliorie offerte*
- Allegato GT_B.2 – Gestione informativa digitale delle costruzioni BIM*
- Allegato GT_b.3.1 - Dichiarazione esperienza specifica*
- Allegato GT_CSA-NG Lavori - Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Generali Lavori*
- Allegato GT_BIM - Capitolato informativo BIM*
- Allegato GT_AP - Schede di Analisi prezzi*
- Allegato GT_APM - Analisi Prezzi Modello*
- Computo Metrico Estimativo di Progetto in formato editabile*